



PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

STATUTI

2015

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

STATUTI

2015

1720/88

N. _____



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpensisque Statutis Pontificiæ Universitatis Sanctæ Crucis in Urbe, ad normam Constitutionis Apostolicæ *Sapientia christiana* recognitis, quæ in eorundem CV articulis definiuntur ac statuuntur, **rata habet et ad alterum quinquennium approbat**; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, præcipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, XXI mensis Maii,
a. D. MMXV.


PRÆFECTUS

+ *A. Vicentini Zanini*

A SECRETIS

PROEMIO

La Pontificia Università della Santa Croce nasce dal desiderio a lungo nutrito da San Josemaría Escrivá de Balaguer, Fondatore dell'Opus Dei, di promuovere accanto alla Sede di Pietro un centro di studi universitari che, in proficua collaborazione con gli altri Atenei dell'Urbe, svolgesse un ampio e profondo lavoro di ricerca e di formazione nelle diverse scienze ecclesiastiche, al servizio di tutta la Chiesa.

In attesa che maturassero le condizioni per istituire nell'Urbe tale centro di studi superiori ecclesiastici, San Josemaría ispirò e stimolò diverse iniziative accademiche per meglio esplorare con la ricerca e lo studio il patrimonio della sapienza cristiana, approfondendo le discipline connesse alla Rivelazione e alla missione evangelizzatrice della Chiesa; allo stesso tempo, promuoveva la formazione, al più alto livello accademico, di cultori delle scienze ecclesiastiche; ma, soprattutto, preparava la strada con orazione e lavoro, determinando con particolare sollecitudine le caratteristiche del tanto desiderato centro, tra le quali spicca la *romanità*: lo spirito universale ed ecumenico, in piena fedeltà al Magistero della Chiesa, al quale volle fossero ispirati i docenti e quanti altri avrebbero partecipato alla ricerca e all'insegnamento.

Il suo successore, il Beato Álvaro del Portillo, continuò il cammino iniziato da San Josemaría Escrivá; costituita la Prelatura dell'Opus Dei (1982-1983), giunse il momento di chiedere alla Santa Sede la creazione dell'auspicato centro in Roma. San Giovanni Paolo II, che fin dal primo momento in cui ebbe conoscenza di questo progetto lo incoraggiò e lo benedisse con paterno affetto, si degnò benignamente di accogliere la richiesta del Prelato dell'Opus Dei; il 9 gennaio 1985 fu così istituito dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, con Decreto Prot. N. 253/83/25, il Centro Accademico Romano della Santa Croce, composto dalle Sezioni romane delle Facoltà di Diritto Canonico e di Teologia dell'Università di Navarra, sotto la cui guida e tutela fu inoltre posto, il 16 luglio 1988, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare.

Con il costante impulso del Gran Cancelliere, si svilupparono negli anni successivi le attività didattiche e di ricerca, fra cui in particolare un Dipartimento di Filosofia. Il 9 gennaio 1990, con Decreto Prot. N. 1720/88/37, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, per l'autorità conferitale dal Romano Pontefice, eresse canonicamente, approvandone gli statuti, l'Ateneo Romano della Santa Croce, con le Facoltà di Teologia e di Filosofia, alle quali si aggiunse, il 28 marzo 1993, la Facoltà di Diritto Canonico (Decreto Prot. N. 2002/92/25).

Il 26 giugno 1995, con occasione del decimo anniversario dell'inizio dell'attività accademica, San Giovanni Paolo II conferì benevolmente il titolo di "Pontificio" all'Ateneo Romano della Santa Croce, che, col nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, prese il nome di Pontificio Ateneo della Santa Croce. Successivamente, la medesima Congregazione, accogliendo la richiesta del Gran Cancelliere, S.E.R. Mons. Javier Echevarría, con Decreto Prot. N. 1436/95 del 26 febbraio 1996, eresse la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, approvandone anche i relativi statuti. Infine, il Sommo Pontefice concesse il titolo di "Università Pontificia" con lettera della Segreteria di Stato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica del 15 luglio 1998.

La Pontificia Università della Santa Croce è pertanto composta attualmente dalle Facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e Comunicazione Sociale Istituzionale, complete nei loro tre cicli e autorizzate a rilasciare i relativi titoli accademici con piena validità canonica, e dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare.

PARTE I

NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 1

1. È istituito in Roma il centro superiore di ricerca e di studi nelle scienze ecclesiastiche denominato *Pontificia Universitas Sanctae Crucis*, di cui fanno parte le Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico, di Filosofia e di Comunicazione Sociale Istituzionale.

2. Dell'Università fa parte anche l'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare che svolge la sua attività sotto la responsabilità accademica della Facoltà di Teologia ed è retto da proprie norme.

3. All'Università possono essere affiliati, incorporati o aggregati Istituti retti da proprie norme.

Articolo 2

L'Università è promossa dalla Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 3

1. Mediante la ricerca, lo studio e l'insegnamento delle scienze ecclesiastiche, a livello universitario, l'Università intende servire la Chiesa in piena e fedele unione con il suo Magistero, cooperando in tal modo con il Romano Pontefice nella sua sollecitudine per tutte le Chiese.

2. L'università si propone, in modo particolare, di approfondire le verità relative alla chiamata universale alla santità, proclamata dal Concilio Vaticano II (cfr. LG 39). Per questo, sono temi di indagine privilegiata: il

valore cristiano delle realtà secolari, il ruolo della fede come risposta alle aspirazioni più profonde di ogni uomo (cfr. GS 22), la santificazione del lavoro e della vita quotidiana, l'edificazione di una società più umana alla luce del Vangelo. Ciò si traduce in una concezione armonica del rapporto tra fede e ragione, ispirata a una comprensione del cosmo e della storia, del mondo e di ogni uomo, a partire dal mistero di Cristo.

3. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Università si propone di:

- a) dare agli studenti una profonda e solida conoscenza della verità su Dio, l'uomo e il mondo alla luce della Rivelazione cristiana e della ragione, mediante la ricerca scientifica condotta secondo il metodo proprio di ciascuna disciplina;
- b) mettere gli studenti in condizione di effettuare il lavoro di ricerca nelle scienze ecclesiastiche con rettitudine e competenza;
- c) fornire agli studenti una idonea formazione didattica e culturale, affinché possano svolgere efficacemente i vari compiti di insegnamento delle scienze ecclesiastiche;
- d) organizzare lo studio, la ricerca e l'insegnamento delle scienze ecclesiastiche, in modo che gli studenti si preparino ai peculiari compiti apostolici che dovranno assolvere in seno alla Chiesa ed apprendano a cooperare, secondo la personale condizione di ciascuno, alla edificazione della comunione ecclesiale;
- e) promuovere e diffondere il lavoro di ricerca dei docenti, affinché migliori la loro competenza scientifica e didattica, e possano servire la Chiesa con sempre maggior efficacia.

Inoltre, l'Università favorisce e promuove diligentemente una solida, costante e proficua collaborazione con altre Università e Facoltà e, in particolare, con i diversi Atenei romani.

4. L'Università gode di personalità giuridica con carattere universale quale ente eretto dalla Santa Sede, beneficiando delle prerogative previste dal Trattato del Laterano del 1929 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano. Ha sede in Roma nel Palazzo di Sant'Apollinare, in piazza Sant'Apollinare n° 49.

Articolo 4

Sono organi di governo – autorità accademiche e ufficiali – della Pontificia Università della Santa Croce:

A. Per tutta l'Università:

1. Personalì:

- a) il Gran Cancelliere;
- b) il Vice Gran Cancelliere
- c) il Rettore Magnifico;
- d) il Vicerettore, o i Vicerettori, nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, n. 1, c);
- e) il Vicerettore Accademico;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Direttore di Promozione e Sviluppo;
- h) l'Amministratore;
- i) il Direttore della Biblioteca.

2. Collegiali:

- a) il Consiglio del Rettore;
- b) il Senato Accademico;
- c) il Consiglio Accademico.

B. Delle Facoltà:

3. Personalì:

- a) il Decano;
- b) il Vicedecano; o i Vicedecani, nell'ipotesi prevista dall'articolo 36, n. 3, b);
- c) il Coordinatore degli Studi;
- d) il Segretario;
- e) i Direttori di Dipartimento, qualora esistano.

4. Collegiali:

- a) la Giunta di Facoltà;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Consiglio di Facoltà;
- d) le Direzioni dei Dipartimenti, qualora esistano.

Articolo 5

Il Gran Cancelliere è il Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. Il Prelato è l'Ordinario dell'Università e come tale rappresenta la Santa Sede presso l'Università e quest'ultima di fronte alla Santa Sede.

In particolare, è compito del Gran Cancelliere:

- a) promuovere la realizzazione dei fini istituzionali dell'Università;
- b) proporre alla Santa Sede l'erezione di nuove Facoltà;
- c) vigilare sull'ortodossia della dottrina;
- d) assumere tutte le iniziative necessarie o utili alla realizzazione di tali finalità;
- e) nominare il Rettore dopo aver sentito il parere degli organi personali di governo di cui all'articolo 4.A.1 e dei membri docenti del Senato Accademico, e chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la conferma della nomina;
- f) nominare i Vicerettori e i Decani secondo le modalità previste in questi Statuti e nominare gli altri membri del Consiglio del Rettore, udito il parere del Rettore e del suo Consiglio;
- g) emanare o approvare le norme applicative dei presenti Statuti;
- h) nominare il Cappellano dell'Università;
- i) svolgere le altre funzioni elencate nell'articolo 8 delle Norme della Congregazione per l'Educazione Cattolica per l'applicazione della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, del 29 aprile 1979;
- j) concedere le autorizzazioni necessarie per gli atti di straordinaria amministrazione per i quali ci sia bisogno della stessa autorizzazione, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla Sede Apostolica.

Articolo 6

1. Il Vice Gran Cancelliere è il Vicario Ausiliare della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei o, qualora questa carica non fosse coperta, il Vicario Generale della Prelatura.

2. Il Vice Gran Cancelliere aiuta il Gran Cancelliere nei compiti suoi propri, lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, e svolge le funzioni delegategli dal Gran Cancelliere.

Articolo 7

1. L'Università svolge i suoi compiti in stretta comunione con la Sede Apostolica, della quale tiene presenti con la dovuta diligenza gli orientamenti concreti.

2. A tal fine, il Gran Cancelliere mantiene assidui rapporti con la Congregazione per l'Educazione Cattolica e con gli altri Dicasteri della Santa Sede, ed invia la relazione periodica stabilita.

Articolo 8

Il Rettore Magnifico, che deve essere scelto tra i professori ordinari o straordinari, provvede all'adempimento delle disposizioni della Santa Sede, sovrintende all'applicazione dei presenti Statuti, convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio Accademico e il Consiglio del Rettore, e ne esegue le decisioni.

Al Rettore in special modo spetta:

- a) la rappresentanza dell'Università nell'ambito accademico;
- b) la direzione, la promozione e il coordinamento della vita dell'Università, in particolare dell'insegnamento e della ricerca;
- c) la concessione della condizione di studente dell'Università;
- d) la convalida degli studi svolti presso altre Università;
- e) l'informazione al Gran Cancelliere di quanto concerne l'attività e la disciplina accademiche;

- f) la nomina dei docenti su proposta del Comitato Direttivo della Facoltà;
- g) la nomina, sentito il parere del suo Consiglio e con l'assenso del Gran Cancelliere, del Direttore della Biblioteca;
- h) la nomina, su proposta del suo Consiglio e con l'assenso del Gran Cancelliere, dei Direttori degli Istituti, dei Dipartimenti e dei Centri Interdisciplinari di cui all'articolo 14, a);
- i) la nomina, con l'assenso del Gran Cancelliere, del Vicedecano o dei Vicedecani, e dei Coordinatori degli Studi delle Facoltà, nonché dei Direttori delle Sezioni di Specializzazione, degli Istituti e dei Dipartimenti, di cui agli articoli 44, b) e 45, secondo le modalità previste in questi Statuti;
- j) la nomina del Segretario della Facoltà, sentito il parere del suo Consiglio e del Comitato direttivo della Facoltà, secondo l'art. 44, c);
- k) la firma dei documenti attestanti il conseguimento dei gradi e dei titoli accademici;
- l) l'invio alla Congregazione per l'Educazione Cattolica del sommario statistico stabilito;
- m) la rappresentanza legale dell'Università verso terzi e in giudizio;
- n) la vigilanza su tutta la gestione economica ed i poteri di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Articolo 9

1. Il Rettore, ferme le limitazioni di cui al successivo articolo 10, ha il potere di:

- a) stipulare tutti i contratti relativi alla gestione ordinaria dell'Università;
- b) istituire o estinguere conti bancari di qualsiasi specie presso istituti di credito e compiere ogni relativa operazione di disposizione;
- c) pagare cambiali o altri titoli di credito, accettarli in pagamento o riscuoterne i relativi importi;
- d) incassare qualsiasi somma di denaro in nome e per conto della Pontificia Università della Santa Croce;

- e) predisporre le scritture e gli altri documenti a chiunque destinati, secondo la forma necessaria, e richiedere annotazioni, iscrizioni o certificati presso i competenti uffici, pubblici e privati.

2. Il Rettore potrà delegare anche abitualmente tutti o ciascuno dei predetti poteri all'Amministratore.

Articolo 10

Il Rettore ha bisogno della delibera favorevole del suo Consiglio per:

- a) stipulare i contratti relativi alla gestione straordinaria dell'Università;
- b) accettare o rifiutare donazioni, eredità o legati;
- c) agire o difendersi in giudizio, deferire controversie ad arbitri, fare transazioni o rinunce e, in genere, essere parte in qualsiasi procedimento contenzioso;
- d) concedere o accettare mutui, rilasciare o accettare cambiali;
- e) vendere, permutare, gravare, cancellare, estinguere o alienare in qualsiasi modo beni immobili o diritti reali, nel rispetto dell'articolo 5, j).

Articolo 11

Il Vicerettore, che deve essere scelto tra i Professori stabili, viene nominato dal Gran Cancelliere dopo aver sentito il parere dei membri del Consiglio del Rettore e dei Decani delle Facoltà. Spetta al Vicerettore aiutare il Rettore nella direzione dell'Università, svolgere i compiti particolari delegatigli dal Rettore e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Spetta altresì al Vicerettore incentivare la ricerca promuovendone l'interdisciplinarietà, coordinandosi con il governo delle Facoltà e nel rispetto dell'autonomia dei singoli professori.

Articolo 12

Il Vicerettore Accademico, che dev'essere scelto tra i Professori stabili, viene nominato dal Gran Cancelliere dopo aver sentito il parere dei

membri del Consiglio del Rettore e dei Decani delle Facoltà. Spetta a lui sovrintendere alla formazione scientifica e dottrinale degli studenti . A tale scopo procura che vi sia un adeguato ambiente di studio nell'Università, favorisce i rapporti tra docenti e studenti; promuove le attività non strettamente accademiche dell'Università: formative, culturali, sportive, ecc.; segue tutto ciò che riguarda i rapporti tra le autorità accademiche ed i rappresentanti degli studenti, il tutto nello spirito di cooperazione che anima la comunità universitaria. A lui compete sovrintendere anche alla Promozione della Qualità.

Articolo 13

Il Consiglio del Rettore è costituito da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) il Vicerettore; o i Vicerettori, nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, n.1, c);
- c) il Vicerettore Accademico;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Direttore di Promozione e Sviluppo;
- f) l'Amministratore.

Articolo 14

Il Consiglio del Rettore ha la responsabilità del governo dell'Università nelle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo non esaustivo, rientrano fra i compiti del Consiglio del Rettore:

- a) istituire Istituti, Dipartimenti e Centri interdisciplinari, su proposta del Senato Accademico;
- b) istituire Istituti, Dipartimenti e Centri, nell'ambito di ciascuna Facoltà, su proposta del Comitato Direttivo della rispettiva Facoltà;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Università e di ciascuna Facoltà;
- d) autorizzare l'Amministratore a compiere le spese non previste dal bilancio.

Articolo 15

1. Il Consiglio del Rettore è convocato dal Rettore o, qualora ne sia impedito, dal Vicerettore. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza.

2. Il Consiglio del Rettore potrà convocare alle riunioni uno o più membri del Senato Accademico, quando riterrà utile ascoltarli per formulare il proprio giudizio.

3. Il Rettore potrà inoltre convocare alle riunioni, senza diritto di voto, uno o più membri del Corpo Accademico o del Personale tecnico-amministrativo, quando riterrà utile ascoltare il loro parere per formulare il proprio giudizio.

Articolo 16

Il Senato Accademico, presieduto dal Rettore, è composto da:

- a) i membri del Consiglio del Rettore;
- b) il Decano e il Vicedecano, o i Vicedecani ove presenti, di ogni Facoltà;
- c) il Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare;
- d) il Direttore della Biblioteca;
- e) due Professori stabili di ogni Facoltà, designati, per quattro anni, dai Professori stabili della Facoltà;
- f) due Delegati degli studenti, iscritti da almeno un anno all'Università, scelti tra i rappresentanti degli studenti;
- g) un rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, scelto ogni anno tra i relativi rappresentanti.

Articolo 17

1. Al Senato Accademico spetta determinare gli indirizzi fondamentali dell'Università, gli sviluppi istituzionali ed i progetti di ricerca e di didattica che superano l'ambito delle singole Facoltà, sottoponendo al Gran

Cancelliere le opportune proposte, ove occorra la sua approvazione a norma dell'articolo 5. In conseguenza, il Senato Accademico:

- a) informa il Gran Cancelliere sull'opportunità di erigere nuove Facoltà;
- b) propone la riforma degli Statuti al Gran Cancelliere;
- c) propone la nomina di altri Vicerettori, qualora lo sviluppo istituzionale dell'Università lo richieda. La procedura per tali nomine è quella stabilita dall'articolo 5, f);
- d) nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legislazione canonica, provvede alle modifiche dell'Ordine degli Studi rese necessarie dal progresso delle scienze ecclesiastiche e dalle esperienze didattiche, su proposta della Giunta della rispettiva Facoltà;
- e) esamina l'opportunità di istituire Istituti, Dipartimenti e Centri che interessano più di una Facoltà, affinché, col suo parere positivo, siano istituiti dal Rettore;
- f) può proporre al Gran Cancelliere norme applicative dei presenti Statuti;
- g) esamina i regolamenti dei Dipartimenti, degli studenti, dei ricercatori e della Biblioteca, nonché il codice di comportamento, affinché con il suo parere positivo siano approvati dal Rettore.

2. Il Senato Accademico può istituire delle commissioni, composte da suoi membri e anche da altri docenti dell'Università, allo scopo di studiare e preparare la documentazione occorrente per meglio decidere sulle questioni di sua competenza indicate nel n. 1.

3. Il Senato Accademico dev'essere informato dal Rettore degli avvenimenti concernenti la vita dell'Università e, in particolare, di quelli che, per la loro particolare importanza, possano influire sulla comunità accademica.

4. Il Rettore sottopone al Senato Accademico ogni altra questione che ritenga opportuna.

Articolo 18

1. Il Senato Accademico si riunisce almeno due volte l'anno durante il periodo accademico e ogni volta che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

2. Le riunioni del Senato, regolarmente convocate a norma dell'articolo 15, n. 1, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, includendo nel computo l'autorità accademica che l'ha convocato. Le delibere devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

3. Funge da Segretario del Senato Accademico il Segretario Generale dell'Università.

Articolo 19

Il Consiglio Accademico è composto dai membri del Consiglio del Rettore insieme ai Decani delle Facoltà e al Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Studia e decide su tematiche accademiche che riguardano l'intera Università, nel rispetto delle decisioni del Senato e delle funzioni delle Facoltà, e si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Rettore.

Articolo 20

Il Corpo Accademico è composto da tutti i professori, ricercatori ed assistenti dell'Università.

Si riunisce: abitualmente per la cerimonia di insediamento delle autorità accademiche; per l'investitura dei Dottori *honoris causa*; per la cerimonia di apertura dell'anno accademico; per altri eventuali atti di rappresentanza universitaria.

Articolo 21

1. Al Segretario Generale spetta coordinare il lavoro del Consiglio del Rettore, sovrintendere ai diversi uffici e servizi dell'Università, e vegliare sul fedele adempimento delle loro funzioni.

2. In particolare, è compito del Segretario Generale:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Senato, del Consiglio Accademico e del Consiglio del Rettore;
- b) custodire i documenti;
- c) controfirmare tutti gli atti delle Facoltà, rilasciare attestati e autenticare documenti di qualsiasi organo dell'Università;
- d) pubblicare i bandi di concorso per professori.

Articolo 22

È compito del Direttore di Promozione e Sviluppo curare le relazioni dell'Università con le altre istituzioni pubbliche e private. In particolare è di sua competenza:

- a) promuovere e diffondere le attività dell'Università;
- b) promuovere l'adeguato finanziamento per le attività e lo sviluppo dell'Università, curando anche i rapporti con persone e istituzioni collaboratrici, italiane ed estere.

Articolo 23

L'Amministratore:

- a) redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Università;
- b) ha cura che la gestione dell'Università avvenga nel rispetto del bilancio approvato;
- c) provvede a quanto concerne la dotazione materiale della sede dell'Università ed alla gestione di tutti i beni mobili e immobili, secondo le indicazioni del Consiglio del Rettore.

Articolo 24

1. Al Direttore della Biblioteca compete lo sviluppo del patrimonio bibliotecario allo scopo di assicurare i mezzi necessari per la ricerca, la didattica e lo studio; è di sua competenza anche la custodia e la conservazione dei documenti di interesse scientifico di proprietà dell'Università, con qualunque mezzo di supporto; stabilisce le norme che regolano l'accesso all'informazione e veglia sul loro adempimento; provvede all'aggiornamento degli strumenti bibliografici; sovrintende al funzionamento generale della Biblioteca secondo apposita regolamentazione.

2. Spetta al Direttore della Biblioteca promuovere la proficua collaborazione con le biblioteche delle altre istituzioni universitarie di Roma e specialmente con quelle degli altri Atenei Pontifici romani.

Articolo 25

1. Le nomine di cui agli articoli 5 e 8 sono conferite per un quadriennio, a meno che negli Statuti o per contratto non sia stabilita una durata inferiore. La nomina del Rettore e dei Decani potrà essere rinnovata per un terzo mandato solo in casi speciali quando lo consiglino gli interessi dell'intera Università o delle Facoltà, con l'assenso della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

2. La revoca di qualunque nomina prima della sua scadenza potrà avvenire soltanto mediante delibera del Senato Accademico e con l'assenso del Gran Cancelliere.

Articolo 26

La Cappellania offre aiuto spirituale ai membri della Comunità accademica.

Articolo 27

L'Università può promuovere residenze per professori e colleghi per studenti, allo scopo di fornire ai residenti – attraverso le attività che vi si svolgono – un ambiente idoneo alla loro formazione integrale (spirituale, umana, intellettuale e pastorale), oltre a provvedere al loro vitto e alloggio. Queste strutture possono essere gestite direttamente dall'Università o da altre istituzioni mediante apposite convenzioni.

Articolo 28

I mezzi finanziari dell'Università sono:

- a) le entrate delle tasse accademiche;
- b) le sovvenzioni e i contributi di enti pubblici;
- c) le donazioni, i lasciti e i contributi di persone e di enti privati;
- d) ogni altro bene a qualunque titolo acquisito dall'Università.

Articolo 29

Per ogni anno accademico sono stabilite le tasse, che gli studenti devono corrispondere per l'ammissione, l'iscrizione, gli esami e i diplomi, e i criteri per l'assistenza agli studenti bisognosi.

PARTE II

FINALITÀ E STRUTTURA DELLE FACOLTÀ

Articolo 30

1. La Facoltà di Teologia si propone di offrire un progetto formativo fondato sulla convinzione che l'intelligenza profonda del mistero di Cristo sia il fondamento perenne per la trasformazione dell'uomo e del mondo. Sia sul piano didattico che su quello della ricerca la proposta formativa della Facoltà si traduce in scelte di metodo e di contenuto che includono: presentazione dell'intrinseca connessione delle verità rivelate come espressione del mistero della Trinità; il mistero di Cristo nella sua totalità, Capo e Corpo, come fondamento profondo del carattere essenzialmente ecclesiale della riflessione teologica; l'intima connessione tra la divinità e l'umanità di Cristo come luce per comprendere il rapporto tra ragione e fede, con il conseguente approfondimento del significato delle realtà create e della loro autonomia; la chiamata universale alla santità, radicata nel Battesimo e aperta a ulteriori differenziazioni secondo i vari carismi e vocazioni nella Chiesa.

2. Per perseguire il proprio fine, la Facoltà di Teologia:

- a) svolge corsi di studi superiori di teologia e delle discipline connesse od ausiliari, e conferisce i titoli accademici previsti dalle leggi, curando che gli studenti acquistino la capacità di discernere rettamente, alla luce della Rivelazione, le peculiarità del proprio tempo e della propria cultura, e siano in grado di annunciare ai loro contemporanei la parola di Dio, in modo efficace e ad essi adeguato;
- b) promuove la formazione teologica permanente dei ministri della Chiesa e si adopera perché crescano nel desiderio di coltivare con profondità gli studi teologici e possano farlo nelle condizioni adeguate;
- c) istituisce speciali corsi teologici per laici, affinché possano prepararsi a svolgere cristianamente il loro compito nella società e testimoniare con coerenza la loro fede nel mondo.

Articolo 31

1. Nell'ambito dei fini istituzionali della Pontificia Università della Santa Croce, la Facoltà di Diritto Canonico si propone di formare canonisti che abbiano la competenza necessaria per conoscere, approfondire, insegnare ed applicare nel Popolo di Dio il giusto ordine ecclesiale e sociale; e di promuovere la ricerca e il progresso sia della scienza canonica sia delle discipline ausiliari.

2. Per perseguire il proprio fine, la Facoltà di Diritto Canonico:

- a) svolge corsi di studi superiori di Diritto canonico e discipline connesse od ausiliari e conferisce i titoli accademici universitari previsti dalle leggi;
- b) istituisce insegnamenti speciali volti a favorire il perfezionamento nella scienza canonica di quanti siano provvisti di titolo accademico;
- c) diffonde il progresso della ricerca mediante pubblicazioni, convegni scientifici, corsi ed altre iniziative analoghe;
- d) promuove diligentemente una solida e proficua collaborazione con tutte le Facoltà, Istituti, Dipartimenti, Scuole e Cattedre di Diritto Canonico;
- e) pur conservando con cura la propria identità, promuove parimenti la collaborazione con le Facoltà di Giurisprudenza per la promozione dell'attività scientifica e, in generale, per illuminare con la sapienza cristiana tutta la cultura giuridica.

Articolo 32

1. Nel quadro dei fini generali della Pontificia Università della Santa Croce, la Facoltà di Filosofia intende approfondire ed esporre sistematicamente, alla luce della filosofia perenne, le principali questioni del pensiero filosofico, e particolarmente i problemi che emergono dalle scienze umane e sperimentali, in modo da poter dare un contributo positivo alla società e alla vita della Chiesa.

2. A questo fine, la Facoltà di Filosofia:

- a) svolge corsi di studi superiori di filosofia e di discipline connesse o ausiliari, e conferisce i gradi accademici previsti dalle

- leggi, curando che gli studenti acquistino l'abito intellettuale, proprio della filosofia, di riflettere a partire dalle cause ultime e più profonde;
- b) promuove la formazione di esperti che possano esercitare con competenza e rigore scientifico la ricerca filosofica;
 - c) offre agli studenti la preparazione didattica idonea all'insegnamento della filosofia, perché siano in grado di mostrare agli uomini del nostro tempo la profonda e intrinseca armonia esistente tra la ragione umana e la fede cristiana;
 - d) si occupa di favorire la formazione permanente dei professori, attraverso riunioni, seminari e convegni nazionali e internazionali su questioni specializzate e interdisciplinari;
 - e) promuove la divulgazione scientifica attraverso la pubblicazione di manuali di filosofia, monografie, articoli e altri strumenti atti a favorire l'insegnamento filosofico.

Articolo 33

1. Nel quadro delle finalità della Pontificia Università della Santa Croce, la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale si propone di formare studiosi e professionisti in grado di operare nell'ambito della comunicazione della Chiesa.

Il profilo specifico di questa Facoltà consiste nello svolgimento di attività di ricerca e docenza nell'area della Comunicazione Istituzionale della Chiesa, cioè l'insieme delle attività e professioni tendenti a fornire all'opinione pubblica un'informazione adeguata sulla natura e la missione propria della Chiesa.

Questo compito è attuato attraverso:

- a) l'approfondimento della natura della comunicazione e degli elementi su cui è basata;
- b) lo studio del contesto culturale nel quale la Chiesa propone il suo messaggio e incarna la fede in permanente dialogo con gli uomini e le donne del proprio tempo;
- c) la conoscenza approfondita dei contenuti della fede e dell'identità della Chiesa, anche come istituzione;

- d) l'applicazione concreta delle teorie, pratiche e tecniche della comunicazione sociale e istituzionale alla Chiesa Cattolica, tenendo sempre presente la sua peculiare identità.

2. Gli alunni della Facoltà di Comunicazione sono prevalentemente studenti inviati dal proprio Vescovo, oppure dall'autorità ecclesiastica competente, per ricoprire poi nella diocesi, o nelle diverse istituzioni, incarichi riguardanti la Comunicazione Sociale. Inoltre, vi si iscrivono anche laici che vogliono servire la Chiesa e le istituzioni ad essa collegate nell'ambito della comunicazione.

3. I professori stabili della Facoltà privilegiano nella loro ricerca gli argomenti relativi al rapporto tra la fede e la comunicazione, e fra la Chiesa cattolica e l'opinione pubblica, sia nell'ambito dell'informazione che della *fiction*.

4. La Facoltà di Comunicazione sostiene anche la formazione permanente di coloro che hanno già concluso gli studi presso di essa, nonché dei professionisti della comunicazione, mediante frequenti contatti, convegni e congressi, pubblicazioni periodiche, consulenze, ecc.

Articolo 34

Ciascuna Facoltà è dotata di propri organi di governo, sia collegiali (Giunta di Facoltà, Comitato Direttivo e Consiglio di Facoltà) che personali.

Articolo 35

1. La Giunta di Facoltà, presieduta dal Decano, qualora non siano presenti autorità accademiche superiori nell'esercizio delle loro funzioni, è costituita da:

- a) i membri del Comitato Direttivo;
- b) i Professori ordinari;
- c) i Direttori delle Sezioni di Specializzazione, degli Istituti e dei Dipartimenti della Facoltà;
- d) i professori emeriti, nel caso previsto dal n. 2.

2. Il Rettore, su proposta della stessa Giunta di Facoltà, può inoltre nominarne membro, per la durata di un anno, rinnovabile, uno o più professori emeriti .

3. La Giunta di Facoltà è convocata dal Decano, almeno due volte l'anno.

4. Per la validità delle riunioni e delle delibere della Giunta di Facoltà, si richiedono le stesse condizioni stabilite dall'articolo 18 per il Senato Accademico.

5. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario del Comitato Direttivo.

Articolo 36

1. La Giunta di Facoltà è l'organo competente per le questioni generali o straordinarie attinenti all'insegnamento e all'attività di ricerca della Facoltà.

2. Spetta alla Giunta di Facoltà:

- a) intervenire, secondo quanto previsto dall'articolo 44 a e b), nella nomina del Decano, del Vicedecano e del Coordinatore degli Studi;
- b) proporre al Rettore il bando dei concorsi;
- c) proporre al Senato Accademico le modifiche dell'Ordine degli Studi;
- d) orientare l'insegnamento, la ricerca e le pubblicazioni della Facoltà.

3. La Giunta di Facoltà può inoltre proporre, o va comunque consultata per:

- a) l'istituzione di Sezioni di Specializzazione, Istituti e Dipartimenti e per ogni miglioramento della struttura della Facoltà;
- b) determinare l'opportunità di nominare uno o due altri Vicedecani qualora lo sviluppo della Facoltà lo richieda. La procedura della nomina è quella stabilita dall'articolo 44 b);

- c) la nomina delle altre autorità accademiche e ufficiali della Facoltà, secondo quanto previsto dagli articoli 44 b) e 45;
- d) il programma di insegnamento, di ricerca e di pubblicazioni della Facoltà.

4. Infine, la Giunta di Facoltà esamina ogni altra questione sottoposta dal Decano.

Articolo 37

Il Comitato Direttivo della Facoltà è costituito da:

- a) il Decano;
- b) il Vicedecano; o i Vicedecani, nell'ipotesi prevista dall'articolo 36, n. 3 b);
- c) il Coordinatore degli Studi;
- d) il Segretario, che è membro senza diritto di voto.

Articolo 38

1. Il Comitato Direttivo della Facoltà ha il compito di promuovere, organizzare e disciplinare le attività di insegnamento e di ricerca della Facoltà e di provvedere ai mezzi necessari per il loro svolgimento, osservando quanto prescritto dagli Statuti e tenuto conto delle delibere della Giunta di Facoltà e del Consiglio di Facoltà.

2. Lo stesso Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo annuale da proporre al Rettore dell'Università e, nel rispetto delle competenze degli organi di governo di tutta l'Università, risolve le questioni concernenti il governo della Facoltà non espressamente riservate ad altri organi della Facoltà.

3. Il Comitato Direttivo è convocato dal Decano. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

4. Alle riunioni del Comitato Direttivo potranno essere convocati, senza diritto di voto, uno o più docenti della Facoltà, quando si riterrà utile.

Articolo 39

1. Il Consiglio di Facoltà, espressione della comunità accademica, presieduto dal Decano quando non siano presenti autorità accademiche superiori nell'esercizio delle loro funzioni, è costituito da:

- a) i membri del Comitato Direttivo;
- b) i Direttori delle Sezioni di Specializzazione, degli Istituti e dei Dipartimenti della Facoltà;
- c) i docenti ai quali sia stato affidato un insegnamento previsto nell'Ordine degli Studi della Facoltà;
- d) due Rappresentanti degli Studenti.

2. Quando si debbano trattare questioni concernenti il loro incarico, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche gli altri docenti della Facoltà.

3. Il Consiglio di Facoltà deve essere convocato:

- a) per l'insediamento del Decano;
- b) per l'insediamento dei Professori ordinari;
- c) per le solennità accademiche.

Articolo 40

1. Il Consiglio di Facoltà è informato dal Decano e dagli altri membri del Comitato Direttivo sull'andamento della Facoltà e, in particolare, su tutto ciò che rivesta una speciale importanza per la stessa Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà deve essere consultato, per quanto lo riguarda, prima di ogni revisione degli Statuti.

3. Lo stesso Consiglio di Facoltà assume e promuove ogni opportuna iniziativa che possa favorire il funzionamento della Facoltà.

4. Il Decano sottopone al Consiglio di Facoltà ogni altra questione che ritenga opportuna.

5. Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno due volte l'anno.

6. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Decano.

7. Per la validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio di Facoltà si richiedono le stesse condizioni stabilite dall'articolo 18 per il Senato Accademico.

8. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario del Comitato Direttivo.

Articolo 41

1. Il Decano, che presiede la propria Facoltà e la rappresenta nell'ambito accademico, ha il compito di sovrintendere all'applicazione dei presenti Statuti e delle altre norme in vigore nell'ambito della Facoltà.

2. Al Decano in special modo spetta:

- a) promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nella propria Facoltà;
- b) promuovere i rapporti accademici con le altre Facoltà del proprio ambito scientifico, particolarmente con quelle romane;
- c) responsabilizzare i docenti e gli studenti all'osservanza dei rispettivi compiti accademici, e alla piena comunione con il Magistero della Chiesa;
- d) assicurare la formazione e la promozione dei docenti;
- e) convocare e presiedere il Comitato Direttivo, la Giunta e il Consiglio di Facoltà;
- f) sovrintendere all'esecuzione delle decisioni degli altri organi di governo della Facoltà, e dare esecuzione a quanto stabilito dalle autorità superiori;
- g) informare il Rettore Magnifico di quanto riguarda la Facoltà.

3. In via eccezionale, e per gravi motivi, il Decano può sospendere l'esecuzione delle decisioni degli altri organi della Facoltà o di quelli da essa dipendenti. In tal caso, deve deferire quanto prima la questione al Rettore, al quale competeranno le opportune decisioni.

Articolo 42

1. Il Vicedecano coadiuva il Decano nei compiti ordinari e lo supplisce quando è assente o impedito.

2. Il Decano può delegare al Vicedecano le facoltà di sua competenza.

3. Qualora siano assenti o impediti il Decano e il Vicedecano, li sostituisce il Coordinatore degli Studi.

Articolo 43

1. Il Coordinatore degli Studi organizza e coordina l'attività didattica, favorisce i rapporti tra professori e studenti, promuove gli incontri tra i docenti dello stesso corso, organizza il lavoro dei "tutors" e studia i problemi esposti dagli studenti, nello spirito di cooperazione proprio della comunità universitaria.

2. In particolare, spetta al Coordinatore degli Studi anche quanto riguarda le relazioni tra le autorità accademiche e i rappresentanti degli studenti.

Articolo 44

I membri del Comitato Direttivo della Facoltà sono nominati secondo le seguenti modalità:

- a) il Decano viene nominato dal Gran Cancelliere, tra i professori ordinari e straordinari, dopo aver sentito il parere del Rettore, dei membri del suo Consiglio e di quelli della Giunta di Facoltà;

- b) il Vicedecano ed il Coordinatore degli Studi vengono nominati dal Rettore, con l'assenso del Gran Cancelliere, dopo aver sentito il parere dei membri della Giunta, tra i docenti della Facoltà; il Vicedecano deve essere un professore stabile;
- c) il Segretario, che non è di norma un docente, viene nominato dal Rettore sentito il parere del suo Consiglio e del Comitato Direttivo della Facoltà.

Articolo 45

1. Qualora lo sviluppo istituzionale lo richieda, si organizzerà l'attività didattica e di ricerca della Facoltà mediante Sezioni di Specializzazione e Istituti moderati da un Direttore, che sarà nominato secondo quanto stabilito nell'articolo 44, b).

2. Quando lo consigli l'interesse delle attività scientifiche e didattiche, potranno essere istituiti Dipartimenti a norma dell'articolo 14, b), e dell'articolo 36, n. 3, a). I Direttori dei Dipartimenti sono nominati secondo quanto stabilito nell'articolo 44, b). I Vicedirettori e i Segretari dei Dipartimenti sono nominati dal Decano della Facoltà, dopo aver sentito il parere del Direttore.

PARTE III

I DOCENTI

Articolo 46

1. Gli ordini dei professori sono i seguenti:
 - a) Ordinari, i quali svolgono l'attività di insegnamento e di ricerca sotto la propria piena responsabilità e con totale dedizione e dimostrata efficacia, e rappresentano il massimo grado del collegio dei docenti;
 - b) Straordinari, i quali svolgono l'attività di insegnamento e di ricerca sotto la propria piena responsabilità e con totale dedizione, ed hanno il grado accademico seguente a quello dei Professori ordinari;
 - c) Associati, i quali assumono incarichi di corsi e svolgono l'attività di ricerca come collaboratori dei Professori ordinari e straordinari;
 - d) Incaricati, ai quali viene affidato di anno in anno un incarico di insegnamento; possono assumere la direzione di corsi o attività speciali;
 - e) Visitanti, i quali, godendo di chiara competenza e fama nella propria disciplina, vengono invitati ad impartire corsi specifici o lezioni straordinarie;
 - f) Emeriti, i quali – dopo una proficua carriera accademica come Professori ordinari – possono essere chiamati a collaborare con l'Università.

2. Sono Professori stabili i Professori ordinari, gli straordinari e gli associati.

3. I Professori stabili non possono esserlo contemporaneamente in due Facoltà diverse, ma possono assumere incarichi temporanei di docenza in altri Atenei e quelli non stabili possono essere docenti stabili in altri Atenei, d'accordo con quanto disposto in merito dalla Congregazione per l'Educa-

zione Cattolica. Inoltre, essi non devono ricoprire uffici o incarichi che di per sé siano incompatibili con la loro funzione di docenza e di ricerca.

4. Il Rettore può nominare Ricercatori in una determinata area di lavoro. Per la nomina a Ricercatore si richiede il Dottorato o un titolo adeguato al compito da svolgere; la nomina ha la durata di un anno, tranne che per contratto sia stabilito diversamente.

5. Il Rettore può nominare Assistenti che collaborino alle esercitazioni o alla ricerca sotto la guida di un professore. Per la nomina ad Assistente si richiede almeno la Licenza o un titolo equivalente; la nomina ha la durata di un anno.

6. Il Rettore può anche invitare docenti di altri Atenei o Facoltà a tenere qualche corso monografico o seminario su argomenti specifici della propria specialità di cui abbiano una notoria competenza, senza che per questo diventino professori dell'Università.

Articolo 47

1. Per la nomina a Professore ordinario si richiede che il candidato:
 - a) si distingua per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita e senso di responsabilità;
 - b) abbia conseguito il Dottorato in una disciplina consona a quella da insegnare e, se si tratta di disciplina sacra o ad essa collegata, il Dottorato sia un grado canonico; se il Dottorato non è canonico, abbia ordinariamente almeno la Licenza canonica;
 - c) abbia svolto con competenza per almeno tre anni un incarico di insegnamento universitario come Professore straordinario in questa Università;
 - d) abbia realizzato una vasta e profonda attività di ricerca, documentata da pubblicazioni scientifiche;
 - e) abbia il *nihil obstat* della Santa Sede.

2. Per la nomina a Professore straordinario si richiede che il candidato:
- a) abbia le caratteristiche di cui al precedente n. 1 a);
 - b) abbia conseguito il Dottorato ai sensi del precedente n. 1 b);
 - c) abbia realizzato una vasta e profonda attività di ricerca nell'ambito della propria disciplina, documentata da pubblicazioni scientifiche;
 - d) abbia svolto per almeno tre anni incarichi di insegnamento universitario come Professore associato in questa Università.

3. Per la nomina a Professore associato si richiede che il candidato:
- a) abbia conseguito il Dottorato ai sensi del precedente n. 1 b);
 - b) abbia dimostrato idoneità alla ricerca, documentata soprattutto da pubblicazioni scientifiche;
 - c) possieda la necessaria competenza pedagogica.

4. Per i docenti provenienti da altre Università e Istituzioni, le condizioni richieste nei nn.1 c) e 2 d) possono essere sostituite da meriti scientifici e didattici equivalenti.

5. Per la nomina a Professore incaricato si richiede il Dottorato in una Facoltà ecclesiastica o un Dottorato civile valutato come equivalente, e per le discipline tecnico-pratiche un titolo considerato equipollente; la nomina ha la durata di un anno.

6. I professori siano scelti prevalentemente fra il clero secolare e fra i laici, senza escludere che possano essere nominati, specialmente come Professori visitanti o Incaricati, anche alcuni membri di Istituti di vita consacrata.

7. Inoltre, tutti i docenti di qualunque ordine devono possedere sempre probità di vita, integrità di dottrina e dedizione all'incarico, necessarie per cooperare al raggiungimento dei fini della Pontificia Università della Santa Croce.

8. I professori appartenenti al clero secolare e i religiosi dovranno, inoltre, osservare in modo esemplare le norme della disciplina ecclesiastica vigente per coloro che risiedono nell'Urbe.

Articolo 48

1. Tutti i docenti di discipline riguardanti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in primo luogo, del Romano Pontefice. A tal fine, al contratto fra l'Università ed ogni docente è apposta la clausola secondo cui il docente è tenuto ad osservare la dottrina del Magistero della Chiesa e, qualora quest'obbligo fosse trascurato, l'Università può rescindere il contratto a norma dell'articolo 49.

2. Le nomine dei docenti spettano al Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della rispettiva Facoltà. Prima di procedere alla nomina i candidati devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi* da parte del Gran Cancelliere o di un suo delegato, secondo le norme della legge canonica.

Articolo 49

Nella fattispecie di cui all'articolo precedente, n. 1, il Decano cercherà di risolvere in modo privato la questione con il docente. Qualora non si pervenisse ad un accordo, il Consiglio del Rettore nominerà una Commissione che esamini il caso e, dando modo di difendersi all'interessato, decida in merito. Contro questa decisione è ammesso il ricorso al Gran Cancelliere, il quale, servendosi dell'aiuto di esperti appartenenti o meno all'Università, esaminerà la questione e deciderà al riguardo.

Articolo 50

Le proposte della Facoltà per la nomina dei docenti possono avvenire sia mediante concorso per meriti tra i docenti già appartenenti alla Pontificia Università della Santa Croce, sia mediante accordo diretto con docenti che non siano della medesima Università.

Articolo 51

1. La Commissione giudicatrice di un concorso per meriti è costituita da tre docenti per i concorsi a Professore associato e da cinque docenti per i concorsi a Professore straordinario o ordinario. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta della Giunta di Facoltà.

2. Possono essere ammessi al concorso tutti i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per il relativo incarico.

3. La progressione nella carriera accademica avviene sulla base della competenza nell'insegnamento, delle ricerche compiute, delle pubblicazioni scientifiche, dello spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, e della dedizione ai fini di questa Università. La Commissione di cui al n. 1, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere ai candidati, con l'assenso del Rettore, lo svolgimento di alcune prove complementari.

4. Non si richiede concorso per la nomina a Professore incaricato, Professore visitante, Ricercatore o Assistente.

Articolo 52

1. Le proposte di nomina mediante accordo diretto richiedono la presentazione del candidato con lettere credenziali di un Professore ordinario o straordinario dell'Università.

2. Il Rettore, sentito il suo Consiglio, su proposta della Giunta di Facoltà, nominerà una Commissione di tre professori, la quale presenterà un rapporto circa la qualità e la rilevanza delle pubblicazioni del candidato.

Articolo 53

Agli effetti disciplinari sono considerate mancanze gravi:

- a) le manifestazioni contrarie alla fede o alla morale, specie se compiute nell'adempimento degli incarichi docenti;

- b) la grave disubbidienza nei riguardi delle autorità accademiche o l'istigazione di manifestazioni studentesche collettive tendenti a turbare l'ordine universitario;
- c) l'assenza ingiustificata dalle funzioni docenti per più di dieci giorni di lezione;
- d) la negligenza grave nell'esercizio delle funzioni docenti o degli incarichi affidati;
- e) la pubblicazione – sotto proprio nome – di un'opera altrui e il plagio in ogni sua forma (ovvero l'attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un'opera altrui).

Articolo 54

Le sanzioni applicabili per le mancanze gravi sono la sospensione temporanea fino ad un anno dall'incarico docente o la risoluzione del rapporto.

Articolo 55

1. Qualora si rendano necessarie sanzioni gravi, esse vengono inflitte con provvedimento motivato del Rettore, adottato su delibera del suo Consiglio. Contro i provvedimenti di risoluzione del rapporto è ammesso ricorso al Gran Cancelliere.

2. Il procedimento disciplinare inizia con la comunicazione degli addebiti all'interessato, il quale ha quindici giorni per presentare le proprie difese e/o chiedere l'audizione personale.

3. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Rettore può disporre la sospensione dall'incarico in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.

PARTE IV

GLI STUDENTI

Articolo 56

1. Le Facoltà e gli Istituti della Pontificia Università della Santa Croce sono aperti a tutti coloro – sacerdoti, religiosi e laici, uomini e donne – che, per retta condotta morale e studi sostenuti, sono idonei ad essere ammessi.

2. Nell'ammissione degli studenti è vietata qualunque discriminazione per motivi di religione, origine, nazionalità, sesso, ecc.

Articolo 57

1. Per essere ammesso come studente è necessario:

- a) per i ministri sacri, i candidati agli ordini sacri, i membri degli istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, presentare l'autorizzazione scritta del proprio Ordinario o del legittimo Superiore a svolgere gli studi ai quali chiedono di essere ammessi; e osservare le norme circa la disciplina ecclesiastica vigenti per coloro che risiedono nell'Urbe;
- b) per i laici, presentare un attestato di retta condotta morale, rilasciato da persona ecclesiastica, indicata dal Segretario Generale dell'Università;
- c) aver conseguito il titolo richiesto per l'ammissione all'Università nella propria nazione, o in quella dove lo studente ha compiuto gli studi.

2. Gli studenti devono avere una sufficiente conoscenza del latino, lingua ufficiale della Chiesa, nonché delle lingue antiche e moderne necessarie per seguire i corsi, per lo studio e la ricerca. Detta conoscenza sarà dimostrata o mediante regolare documentazione, o mediante il superamento di apposite prove.

3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Lo studente che accumula assenze per più di un terzo delle lezioni di un singolo corso perde il diritto a sostenerne l'esame.

4. Gli studenti possono essere ordinari o ospiti.

Articolo 58

1. Sono ordinari gli studenti che frequentano regolarmente i corsi e accedono ai gradi accademici.

2. Gli studenti ordinari, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 57, n. 1, devono aver espletato gli studi previ richiesti per ogni ciclo, presentando i relativi documenti autentici. Non è possibile essere iscritto come studente ordinario in due Facoltà contemporaneamente.

Articolo 59

1. Oltre agli studenti ordinari, possono essere ammessi come ospiti altri studenti che non intendono conseguire gradi accademici o desiderano frequentare soltanto alcuni corsi o svolgere un piano personale di studio o di ricerca nel quadro dei programmi attuati dalle Facoltà.

2. Per gli studenti ospiti, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 57, n.1, sono richiesti gli studi e le altre condizioni adeguate ai corsi che intendono frequentare.

Articolo 60

Gli studenti provenienti da Facoltà di altri Atenei potranno essere ammessi nelle rispettive Facoltà di questa Università mediante l'attestazione del piano degli studi realizzato, oppure mediante la convalida degli studi svolti, conformemente alle norme legali e ad altre disposizioni da applicare al singolo caso. La convalida degli studi svolti presso un'altra istituzione universitaria è concessa dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della Facoltà.

Articolo 61

Per determinare ogni anno il numero di studenti che possono essere ammessi a ciascun ciclo, le Facoltà terranno conto dei principi e delle regole delle scienze dell'educazione, soprattutto per ciò che riguarda la proporzione tra il numero degli studenti e il numero dei docenti, e i diversi sussidi didattici.

Articolo 62

1. Gli studenti regolarmente iscritti hanno il diritto di frequentare le lezioni, assistere agli atti accademici, utilizzare le biblioteche e gli altri strumenti di lavoro; inoltre hanno diritto ad una congrua assistenza tutoriale, anche individuale, dei docenti, nello studio e nella formazione scientifica.

2. Gli studenti possono essere chiamati a partecipare ai lavori di ricerca dell'Università.

3. Compete al Vicerettore Accademico tutto ciò che riguarda i diritti e i doveri degli studenti. Il singolo studente ha il diritto di presentare al Coordinatore degli Studi della propria Facoltà richieste, suggerimenti e reclami.

4. La comunità degli studenti ha i suoi organi di rappresentanza, che promuovono la tutela dei propri diritti e il conseguimento delle proprie aspirazioni, e contribuiscono al miglioramento della vita accademica. I rappresentanti vengono eletti secondo apposite norme.

5. La stessa comunità degli studenti partecipa con i suoi rappresentanti al governo dell'Università e delle Facoltà, secondo quanto disposto dagli articoli 16, f) e 39, n. 1, d) di questi Statuti.

6. La comunità degli studenti può promuovere e organizzare attività accademiche, culturali, sociali, ecc., tenuto conto delle norme di questa Università.

Articolo 63

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare la disciplina accademica.
2. Sono mancanze disciplinari gravi:
 - a) le manifestazioni pubbliche contro la fede e la morale;
 - b) la disubbidienza contumace ed irriverente nei confronti delle autorità o dei docenti dell'Università; le ingiurie gravi, con le parole o con i fatti, contro qualsiasi persona appartenente alla comunità accademica;
 - c) il notorio scandalo morale o la commissione di un delitto;
 - d) la grave trasgressione compiuta da un ministro sacro contro gli obblighi della propria condizione;
 - e) la contumace disubbidienza collettiva delle norme di questa Università, e il tumultuoso turbamento dell'ordine accademico;
 - f) la sostituzione di un altro studente nelle prove accademiche o la contraffazione di documenti;
 - g) il plagio nelle sue diverse forme, ovvero l'attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un'opera altrui.

Articolo 64

Le sanzioni applicabili per le mancanze gravi sono la sospensione temporanea fino ad un anno dei diritti dello studente o la privazione della condizione di studente dell'Università.

Articolo 65

1. La sospensione temporanea è inflitta con provvedimento motivato del Decano su proposta del Coordinatore degli Studi e sentiti gli altri membri del Comitato Direttivo.

2. La privazione della condizione di studente dell'Università è inflitta con provvedimento motivato del Rettore, adottato su delibera del suo Consiglio, previa proposta del Comitato Direttivo della Facoltà.

3. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare e del relativo addebito a suo carico ed ha dieci giorni per presentare le proprie difese e/o chiedere l'audizione personale.

4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Decano, sentiti gli altri membri del Comitato Direttivo, può disporre l'allontanamento dello studente dall'Università in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.

5. Nel caso di ministri sacri, candidati agli ordini sacri, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, l'Ordinario proprio o il legittimo Superiore viene informato dell'applicazione delle sanzioni di sospensione temporanea o di espulsione.

PARTE V

IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 66

1. Le politiche relative alle risorse umane del Personale tecnico-amministrativo sono stabilite dal Consiglio del Rettore e attuate dal Segretario Generale.

2. Le attività del Personale tecnico-amministrativo sono dirette dal Segretario Generale e dall'Amministratore, secondo le rispettive competenze.

Articolo 67

1. La Pontificia Università della Santa Croce considera il Personale tecnico-amministrativo come risorsa indispensabile per il raggiungimento del proprio fine istituzionale.

2. I diritti e i doveri del Personale tecnico-amministrativo e la sua partecipazione alla vita della comunità accademica sono regolati da apposite norme.

Articolo 68

Gli impiegati e gli altri dipendenti dell'Università sono retribuiti secondo l'uso vigente presso i Pontifici Atenei Romani.

PARTE VI

GLI STUDI

Titolo I: Facoltà di Teologia

Articolo 69

1. Il curriculum degli studi della Facoltà di Teologia è diviso in tre cicli secondo le prescrizioni legali:

- a) il primo ciclo, istituzionale, si protrae per un triennio e si conclude col grado accademico di Baccellierato in Teologia;
- b) il secondo ciclo, di specializzazione, ha la durata di due anni e si conclude col grado accademico di Licenza specializzata in Teologia. Attualmente, le Sezioni di Specializzazione sono sei: Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia biblica, Storia della Chiesa, Teologia liturgica;
- c) il terzo ciclo, di perfezionamento della formazione scientifica specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale, comprende le stesse Specializzazioni della Licenza e si conclude col grado accademico di Dottorato.

2. Le diverse discipline, principali ed ausiliari, sono indicate nell'Ordine degli Studi allegato a questi Statuti.

Articolo 70

Le materie teologiche vengono insegnate con i criteri disposti dalla legislazione canonica generale e, specificamente:

1. L'insegnamento è impartito alla luce della fede, in modo che gli studenti possano attingere accuratamente la dottrina cattolica dalla Rivelazione divina. I diversi argomenti delle singole discipline, rispettando il

loro oggetto proprio, sono esposti in modo da contribuire a una più profonda intelligenza del mistero di Cristo e della storia della salvezza.

2. La Sacra Scrittura, anima di tutta la teologia, le fonti patristiche e liturgiche, nonché la storia dei dogmi e della teologia, in rapporto anche alla vita e alle istituzioni della Chiesa, sono trattate con la dovuta importanza. Partendo dall'indagine su tali fonti, con la ragione illuminata dalla fede, avendo San Tommaso come maestro, i misteri della salvezza vengono illustrati nel modo più completo possibile e penetrati più intimamente, mettendone in luce il reciproco legame, con l'aiuto del pensiero speculativo, nel rispetto della libertà di ciascuno in ordine alle questioni lasciate alla libera discussione.

3. L'esposizione della dottrina cattolica e il relativo lavoro di ricerca sono svolti con fedeltà al Magistero della Chiesa, rispettando le norme stabilite dall'Autorità ecclesiastica sugli studi teologici e specialmente quelle del Concilio Vaticano II e le successive norme della Santa Sede.

4. Sono tenute particolarmente presenti le scoperte consolidate del progresso intellettuale e scientifico, in modo che sia ancor più evidente il confluire della fede e della ragione nell'unica verità. Sono ricercati con cura e senso critico i valori positivi delle varie filosofie, scienze e culture, evitando metodi e sistemi che non sono compatibili con la fede cristiana. Le scienze ausiliari e le loro metodologie sono utilizzate secondo i principi specifici sui quali si fonda la teologia, quale scienza unitaria della fede.

5. La dimensione ecumenica dell'insegnamento della teologia, così come l'indole religiosa dell'uomo e le sue molteplici manifestazioni, sono trattate con particolare attenzione alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II.

6. Gli studenti sono stimolati a coltivare l'amore per la verità e a formarsi una personale sintesi intellettuale, consapevoli dei limiti della conoscenza umana. Sono altresì guidati a saper riconoscere i misteri della salvezza come presenti ed operanti nelle azioni liturgiche e in tutta la vita della Chiesa, nonché a saper annunciare e spiegare la dottrina della Chiesa ai loro contemporanei in maniera adeguata, opportuna ed efficace.

Articolo 71

I professori e gli studenti hanno presente che:

- a) la libertà di ricerca e di insegnamento è condizione di progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina;
- b) la vera libertà di ricerca si fonda sulla piena adesione alla Parola di Dio, fonte di tutta la verità, e sull'obbedienza al Magistero della Chiesa, che ha il compito specifico di interpretare autenticamente la Parola di Dio;
- c) nell'attività docente vengono trasmesse in primo luogo le dottrine del patrimonio acquisito della Chiesa, coniugando le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del Popolo di Dio e procedendo sempre con fiducia e senza sospetto, ma anche con prudenza e senza temerità.

Articolo 72

1. Le discipline sono insegnate secondo le metodologie più adeguate. Il Comitato Direttivo e in particolare il Coordinatore degli Studi favoriscono il continuo aggiornamento metodologico.

2. Nel rispetto della legislazione in vigore, l'Ordine degli Studi della Facoltà è concepito – specialmente per il secondo e il terzo ciclo – dinamicamente, in modo che possa subire periodici aggiornamenti. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, può introdurre cambiamenti accidentali nell'Ordine degli Studi che non mutino la finalità o la disposizione complessiva.

3. Gli studenti contribuiscono al miglioramento del programma degli studi proponendo suggerimenti ed approfondimenti mediante gli organi rappresentativi.

Articolo 73

1. L'attività docente tende a favorire e a perfezionare lo spirito di iniziativa, la capacità di riflessione e di ricerca, il senso di responsabilità per la dottrina della fede e il doveroso rispetto per la comunità ecclesiale.

2. A tal fine:

- a) le singole discipline sono impartite in modo che gli studenti abbiano parte attiva, conformemente alle diverse metodologie: lezioni, seminari, esercitazioni, colloqui, ecc.;
- b) i docenti svolgono anche la funzione di "tutor" per facilitare lo studio personale, l'approfondimento dei testi e la formazione del giudizio critico. Questo lavoro personale degli studenti è valutato ai fini del profitto.

Titolo II: Facoltà di Diritto Canonico**Articolo 74**

La Facoltà di Diritto Canonico ha come scopo lo studio e la ricerca dei principali problemi canonistici, e giuridici in genere, che riguardano la vita della Chiesa e il suo inserimento nella società civile.

Articolo 75

1. Il curriculum degli studi della Facoltà di Diritto Canonico è diviso in tre cicli secondo le prescrizioni legali:

- a) il primo ciclo si protrae per due anni – senza eccezioni per i laureati in diritto civile – e dà diritto ad accedere al secondo ciclo;
- b) il secondo ciclo, istituzionale, ha la durata di tre anni e si conclude col grado accademico di Licenza in Diritto Canonico;

- c) il terzo ciclo, di perfezionamento della formazione scientifica specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale, si conclude col grado accademico di Dottorato.

2. Le diverse discipline ordinarie e gli eventuali corsi speciali sono indicati nell'Ordine degli Studi allegato a questi Statuti.

3. Riguardo alle discipline prescritte nel primo ciclo, la Facoltà potrà istituire propri corsi o avvalersi di corsi equipollenti tenuti nelle altre Facoltà dell'Università.

Articolo 76

1. Nell'insegnamento delle discipline canonistiche si seguono fedelmente le norme promulgate a questo riguardo dalle autorità della Chiesa, principalmente quelle contenute nel Concilio Vaticano II e nei più recenti documenti della Sede Apostolica.

2. La Facoltà di Diritto Canonico si propone di formare specialisti dotati di una conoscenza approfondita della legislazione canonica anche nel suo rapporto con il Diritto civile e che posseggano sensibilità pratica per discernere le concrete esigenze di giustizia esistenti nella Chiesa.

3. I programmi delle materie intendono dare una visione sistematica e scientifica dell'ordinamento canonico nel suo insieme, con particolare riferimento al testo legale fondamentale della Chiesa latina, il Codice di Diritto Canonico del 1983, ma considerando anche le peculiarità del Diritto Canonico Orientale.

4. Le diverse discipline saranno spiegate secondo un prevalente profilo teorico e sistematico che consenta allo studente di apprendere gli elementi tecnici necessari per operare nell'ambito giuridico della Chiesa. Questo insegnamento teorico sarà integrato da corsi pratici, da seminari e da altre esercitazioni.

Articolo 77

1. Il Comitato Direttivo della Facoltà curerà che le singole discipline siano insegnate secondo la metodologia più adeguata, favorendone il continuo aggiornamento consono ai più recenti progressi scientifici e didattici.

2. Nel rispetto della legislazione in vigore, l'Ordine degli Studi della Facoltà è concepito dinamicamente, in modo che possa subire periodici aggiornamenti. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, può introdurre cambiamenti accidentali nell'Ordine degli Studi, che non mutino la finalità e la disposizione complessiva.

3. Gli studenti contribuiscono al miglioramento del programma degli studi proponendo suggerimenti ed approfondimenti mediante gli organi rappresentativi.

Articolo 78

1. L'attività docente tende a favorire e a perfezionare lo spirito di iniziativa, la capacità di riflessione e di ricerca, il senso di responsabilità e il doveroso rispetto per la comunità ecclesiale.

2. A tal fine:

- a) le singole discipline sono impartite in modo che gli studenti abbiano parte attiva, in maniera conforme alle diverse metodologie: lezioni, seminari, esercitazioni, colloqui, ecc.;
- b) i docenti svolgono anche la funzione di "tutor" per facilitare lo studio personale, l'approfondimento dei testi e la formazione del giudizio critico. Questo lavoro personale degli studenti è valutato ai fini del profitto.

Titolo III: Facoltà di Filosofia

Articolo 79

La Facoltà di Filosofia ha come scopo lo studio e la ricerca sulle principali questioni della filosofia e della cultura contemporanea, con speciale riferimento alle questioni suscitate dall'attuale sviluppo delle scienze sperimentali ed umane, sulla base del patrimonio filosofico perennemente valido.

Articolo 80

1. Il curriculum degli studi della Facoltà di Filosofia è articolato in tre cicli secondo le prescrizioni legali:

- a) il primo ciclo, della durata di tre anni, offre un programma di studio organico e strutturato nei diversi campi del pensiero filosofico e della sua storia, al fine di sviluppare nello studente la capacità di affrontare con rigore e profondità i diversi aspetti del sapere umano; si conclude col grado accademico di Baccellierato in Filosofia;
inoltre, si propone di dare agli studenti la formazione filosofica di base necessaria per lo studio della Teologia; il superamento dei primi due anni del primo ciclo dà la possibilità di proseguire gli studi del primo ciclo della Facoltà di Teologia;
- b) il secondo ciclo, di specializzazione, ha la durata di due anni e si conclude col grado accademico di Licenza in Filosofia. Attualmente, le Sezioni di Specializzazione sono due: Etica e antropologia; Metafisica e scienze;
- c) il terzo ciclo, della durata di tre anni, completa il perfezionamento della formazione scientifica specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale; esso comprende le stesse Specializzazioni della Licenza e si conclude col grado accademico di Dottorato in Filosofia.

2. La struttura e i corsi dei singoli cicli vengono specificati nell'Ordine degli Studi allegato a questi Statuti.

Articolo 81

1. Nell'insegnamento delle discipline filosofiche si seguono fedelmente le norme promulgate a questo riguardo dalle autorità della Chiesa, principalmente quelle contenute nel Concilio Vaticano II e nei più recenti documenti della Sede Apostolica. Si ha come punto di riferimento la tradizione filosofica lodata dalla Chiesa, e specialmente il pensiero filosofico di San Tommaso d'Aquino, in modo da raggiungere una sempre più profonda comprensione del patrimonio filosofico perennemente valido.

2. Si procura che gli studenti, spinti dall'amore per la verità, imparino a conoscere e a valutare i diversi orientamenti filosofici, affinché, essendo in grado di capire le ragioni dei diversi sistemi di pensiero e di rispettare la libertà nelle questioni opinabili, possano instaurare un proficuo dialogo sui principali problemi posti dallo sviluppo culturale e scientifico del nostro tempo.

3. I corsi del primo ciclo hanno un carattere istituzionale e sistematico. In essi la Metafisica, nel suo intimo rapporto con l'Antropologia e l'Etica, costituisce il centro e il fondamento, in modo tale da illuminare lo studio delle principali tematiche filosofiche. Inoltre, si concede speciale rilievo all'adeguata comprensione dell'intima armonia fra il retto uso filosofico della ragione umana e le verità rivelate da Dio, affinché sia possibile ottenere una visione unitaria del sapere nel suo rapporto con la vita morale cristiana.

4. I corsi del secondo ciclo hanno un carattere prevalentemente monografico. Secondo le attuali Specializzazioni della Facoltà, si prefiggono lo scopo di impostare una profonda riflessione filosofica sulle principali questioni etico-antropologiche e metafisico-noetiche che emergono dall'odierno sviluppo delle scienze sperimentali e umane.

Articolo 82

1. Il Comitato Direttivo della Facoltà curerà che le singole discipline siano insegnate secondo la metodologia più adeguata, favorendone il continuo aggiornamento consono ai più recenti progressi scientifici e didattici.

2. Nel rispetto della legislazione in vigore, l'Ordine degli Studi della Facoltà è concepito – specialmente per il secondo e il terzo ciclo – dinamicamente, in modo che possa subire periodici aggiornamenti. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, può introdurre cambiamenti accidentali nell'Ordine degli Studi che non mutino la finalità o la disposizione complessiva.

3. Gli studenti contribuiscono al miglioramento del programma degli studi proponendo suggerimenti ed approfondimenti mediante gli organi rappresentativi.

Articolo 83

1. L'attività docente tende a favorire e a perfezionare lo spirito di iniziativa, la capacità di riflessione e di ricerca, il senso di responsabilità e il doveroso rispetto per la comunità ecclesiale.

2. A tal fine:

- a) le singole discipline sono impartite in modo che gli studenti abbiano parte attiva, in modo conforme alle diverse metodologie: lezioni, seminari, esercitazioni, colloqui, ecc.;
- b) i docenti svolgono anche la funzione di "tutor" per facilitare lo studio personale, l'approfondimento dei testi e la formazione del giudizio critico. Questo lavoro personale degli studenti è valutato ai fini del profitto.

Titolo IV: Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale

Articolo 84

1. Il curriculum degli studi della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale è diviso in tre cicli secondo le prescrizioni legali:

- a) il primo ciclo, di carattere propedeutico istituzionale, si protrae per tre anni e permette l'accesso al secondo ciclo;
- b) il secondo ciclo, di contenuto più specifico, ha la durata di due anni e si conclude col grado accademico di Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale;
- c) il terzo ciclo, di perfezionamento della formazione scientifica attraverso l'elaborazione della tesi dottorale, si conclude col grado accademico di Dottorato in Comunicazione Sociale Istituzionale.

2. La struttura e i corsi dei singoli cicli vengono specificati nell'Ordine degli Studi allegato a questi Statuti.

Articolo 85

1. Nell'insegnamento delle discipline di Comunicazione Sociale Istituzionale si seguono fedelmente le norme promulgate a questo riguardo dalle autorità della Chiesa, principalmente quelle emanate dal Concilio Vaticano II o contenute nei più recenti documenti della Sede Apostolica.

2. Si cerca di fornire agli studenti gli elementi necessari per poter conoscere in forma scientifica la Chiesa in quanto realtà istituzionale e in quanto mistero, unitamente agli elementi tecnici della comunicazione di massa, in modo tale da poter informare sulla Chiesa e sulla sua missione nel mondo con veracità e fedeltà al Vangelo.

3. I corsi del primo ciclo offrono le basi filosofiche, teologiche e canonistiche per una conoscenza scientifica sia della Chiesa che del mondo contemporaneo. Offrono inoltre le conoscenze fondamentali di Comunica-

zione Sociale e di Comunicazione Istituzionale. Il secondo ciclo fornisce un approfondimento dei concetti della Comunicazione Sociale, nonché una formazione specifica in Comunicazione Istituzionale ecclesiastica.

4. La formazione che viene impartita nella Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale offre, insieme alle conoscenze teoriche, il necessario addestramento pratico. L'esercitazione si svolgerà sia nei laboratori della Facoltà (studio radiofonico, studio televisivo, accessi a reti informatiche), sia negli *stages* estivi, previamente concordati con la Facoltà, dove si svolgeranno adeguati lavori nel campo dell'informazione.

Articolo 86

1. Il Comitato Direttivo della Facoltà curerà che le singole discipline siano insegnate secondo la metodologia più adeguata, favorendone il continuo aggiornamento consono ai più recenti progressi scientifici e didattici.

2. Nel rispetto della legislazione in vigore, l'Ordine degli Studi della Facoltà è concepito – specialmente per il secondo e il terzo ciclo – dinamicamente, in modo che possa subire periodici aggiornamenti. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, può introdurre cambiamenti accidentali nell'Ordine degli Studi che non mutino la finalità o la disposizione complessiva.

3. Gli studenti contribuiscono al miglioramento del programma degli studi proponendo suggerimenti ed approfondimenti mediante gli organi rappresentativi.

Articolo 87

1. L'attività docente tende a favorire e a perfezionare lo spirito di iniziativa, la capacità di riflessione e di ricerca, il senso di responsabilità e il doveroso rispetto per la comunità ecclesiale.

2. A tal fine:

- a) le singole discipline sono impartite in modo che gli studenti abbiano parte attiva, in modo conforme alle diverse metodologie: lezioni, seminari, esercitazioni, colloqui, ecc.;
- b) i docenti svolgono anche la funzione di "tutor" per facilitare lo studio personale, l'approfondimento dei testi e la formazione del giudizio critico. Questo lavoro personale degli studenti è valutato ai fini del profitto.

PARTE VII

GLI ESAMI

Articolo 88

1. Per conseguire un grado accademico lo studente deve aver seguito i corsi indicati nell'Ordine degli Studi e sostenuto con profitto le prove d'esame istituite per ciascuna disciplina.

2. Gli esami sono organizzati tenendo conto della metodologia propria di ogni disciplina e secondo i metodi di valutazione consigliati come più efficaci dalla scienza pedagogica.

Articolo 89

1. Gli esami si svolgono dinanzi ai docenti o alle commissioni designate dal Decano. Come criterio generale, il docente che ha impartito la disciplina dovrà far parte della eventuale commissione esaminatrice.

2. Nelle commissioni di esami per il conferimento dei gradi accademici possono essere invitati professori, di chiara fama nella materia, di altre università o facoltà.

Articolo 90

Il giudizio sull'esame è espresso con le seguenti qualifiche: *summa cum laude probatus, magna cum laude probatus, cum laude probatus, bene probatus, probatus, non probatus*.

Articolo 91

Il giudizio finale per il conferimento dei gradi accademici è complessivo e consta di:

- a) una media delle valutazioni riportate nelle singole discipline del ciclo di studi, comprensiva della valutazione del lavoro personale dello studente svolto ai sensi degli articoli 73, n. 2, 78, n. 2, 83, n. 2, e 87, n. 2;
- b) la valutazione delle prove previste per ciascun grado accademico.

PARTE VIII

I GRADI ACCADEMICI

Articolo 92

1. La Facoltà di Teologia concede i gradi accademici di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Teologia di cui all'articolo 69, a conclusione degli studi, esami e tesi, svolti secondo questi Statuti.

2. La Facoltà di Diritto Canonico concede i gradi accademici di Licenza e Dottorato in Diritto Canonico di cui all'articolo 75, a conclusione degli studi, esami e tesi, svolti secondo questi Statuti.

3. La Facoltà di Filosofia concede i gradi accademici di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Filosofia di cui all'articolo 80, a conclusione degli studi, esami e tesi, svolti secondo questi Statuti.

4. La Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale concede i gradi accademici di Licenza e Dottorato in Comunicazione Sociale Istituzionale di cui all'articolo 84, a conclusione degli studi, esami e tesi, svolti secondo questi Statuti.

5. I gradi accademici, di cui ai numeri precedenti, hanno piena validità ad ogni effetto canonico.

6. Il conferimento del Dottorato *honoris causa* richiede il previo "nulla osta" della Santa Sede.

7. Oltre ai gradi accademici, di cui ai numeri precedenti, le Facoltà dell'Università rilasciano il corrispondente diploma, ai sensi dell'articolo 59, n. 1, agli ospiti che abbiano compiuto con profitto uno speciale programma di studio o di ricerca approvato per loro dal rispettivo Comitato Direttivo.

Titolo I: Facoltà di Teologia

Articolo 93

1. Il grado accademico di Baccellierato in Teologia è conferito agli studenti che:

- a) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Baccellierato in Filosofia di cui all'articolo 98, n. 1 b) e n. 2 b); o abbiano superato i primi due anni degli studi del primo ciclo, presso una Facoltà ecclesiastica di Filosofia; oppure avendo compiuto regolarmente gli studi filosofici istituzionali presso centri docenti non universitari approvati dall'autorità ecclesiastica abbiano dimostrato l'idoneità agli studi teologici universitari di primo ciclo;
- b) abbiano frequentato le discipline previste dall'Ordine degli Studi della Facoltà di Teologia per il primo ciclo e ne abbiano superato gli esami;
- c) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Baccellierato sul contenuto complessivo delle discipline del primo ciclo, secondo un temario approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà.

2. Gli studenti che abbiano completato il curriculum sessennale degli studi filosofico-teologici istituzionali presso centri docenti approvati dall'autorità ecclesiastica, ma non sono in possesso del titolo di Baccellierato in Teologia, possono ottenere questo grado accademico nella Facoltà alle seguenti condizioni:

- a) si dovrà procedere caso per caso all'esame del curriculum degli studi dei candidati al grado, in modo da poter stabilire eventuali integrazioni degli studi compiuti: di regola, la frequenza di un corso le cui materie e durata sono da determinare dal Comitato Direttivo della Facoltà in relazione al grado di preparazione dello studente;
- b) i candidati al grado dovranno sostenere con profitto l'esame di Baccellierato, dimostrando una conoscenza organica e sufficiente delle discipline del primo ciclo.

Articolo 94

Il grado di Licenza specializzata in Teologia è conferito agli studenti che:

- a) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Baccellierato in Teologia di cui all'articolo 93, n. 1 c) e n. 2 b); oppure avendo completato il curriculum sessennale degli studi filosofico-teologici istituzionali presso centri docenti approvati dall'autorità ecclesiastica abbiano dimostrato l'idoneità agli studi del secondo ciclo mediante una prova;
- b) abbiano frequentato le discipline previste dall'Ordine degli Studi per il secondo ciclo e ne abbiano superato gli esami;
- c) abbiano elaborato sotto la direzione di un docente una dissertazione scritta o tesi di Licenza, usando il metodo della ricerca scientifica;
- d) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Licenza su un elenco di temi che, essendo stato approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà, rappresenti una sintesi della propria Specializzazione.

Articolo 95

Per ottenere il grado di Dottorato in Teologia è necessario che:

- a) il candidato abbia il titolo di Licenza in Teologia;
- b) nel caso sia così stabilito (cfr. Ordine degli Studi della Facoltà di Teologia, n. 18), abbia frequentato i corsi o seminari previsti, e ne abbia superato gli eventuali esami;
- c) abbia elaborato una tesi di Dottorato, che costituisca un effettivo contributo scientifico, e l'abbia discussa in sessione pubblica davanti ad una commissione di docenti;
- d) abbia sostenuto con profitto altre prove di esame, eventualmente prescritte dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della Facoltà sentita la Giunta di Facoltà;
- e) la tesi sia stata pubblicata, almeno nella sua parte principale, secondo le indicazioni della commissione di docenti davanti alla quale è stata discussa.

Titolo II: Facoltà di Diritto Canonico

Articolo 96

Il grado di Licenza in Diritto Canonico è conferito agli studenti che:

- a) abbiano completato gli studi del primo ciclo di Diritto canonico; oppure abbiano compiuti gli studi filosofico-teologici istituzionali presso centri docenti superiori approvati dall'autorità ecclesiastica;
- b) abbiano frequentato le discipline previste dall'Ordine degli Studi per il secondo ciclo e ne abbiano superato gli esami;
- c) abbiano elaborato sotto la direzione di un docente un lavoro di ricerca scritto, usando il metodo della ricerca scientifica;
- d) abbiano sostenuto con profitto davanti a una commissione di docenti le prove teoriche e pratiche corrispondenti alla prova speciale per ottenere il grado di Licenza, su un elenco di temi che, essendo stato approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà, rappresenti una sintesi dell'intero programma di laurea.

Articolo 97

Per ottenere il grado di Dottorato in Diritto Canonico è necessario che:

- a) il candidato abbia il titolo di Licenza in Diritto Canonico;
- b) nel caso sia così stabilito (cfr. Ordine degli Studi della Facoltà di Diritto Canonico, n. 8), abbia frequentato i corsi o seminari previsti, e ne abbia superato gli eventuali esami;
- c) abbia elaborato una tesi di Dottorato, che costituisca un effettivo contributo scientifico, e l'abbia discussa in sessione pubblica davanti ad una commissione di docenti;
- d) abbia sostenuto con profitto altre prove di esame, eventualmente prescritte dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della Facoltà sentita la Giunta di Facoltà;
- e) la tesi sia stata pubblicata, almeno nella sua parte principale, secondo le indicazioni della commissione di docenti davanti alla quale è stata discussa.

Titolo III: Facoltà di Filosofia

Articolo 98

1. Il grado accademico di Baccellierato in Filosofia è conferito agli studenti che:

- a) abbiano frequentato le discipline previste dall'Ordine degli Studi della Facoltà di Filosofia per il primo ciclo e ne abbiano superato gli esami;
- b) e, inoltre, abbiano sostenuto con profitto l'esame di Baccellierato sul contenuto complessivo delle discipline del primo ciclo, secondo un temario approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà.

2. Gli studenti che abbiano compiuto con successo i corsi istituzionali di filosofia nel primo ciclo di una Facoltà Teologica o presso centri docenti non universitari approvati dall'autorità ecclesiastica, potranno ottenere questo grado accademico dopo aver completato il primo ciclo nella Facoltà secondo la procedura seguente:

- a) si dovrà procedere caso per caso all'esame del curriculum degli studi dei candidati al grado, in modo da poter stabilire eventuali integrazioni degli studi compiuti: di regola, la frequenza di un corso le cui materie e durata sono da determinare dal Comitato Direttivo della Facoltà in relazione al grado di preparazione dello studente;
- b) i candidati al grado dovranno sostenere con profitto l'esame di Baccellierato, dimostrando una conoscenza organica e sufficiente delle discipline del primo ciclo.

Articolo 99

Il grado di Licenza specializzata in Filosofia è conferito agli studenti che:

- a) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Baccellierato in Filosofia di cui all'articolo 98, n. 1 b) e n. 2 b); oppure, se hanno fatto studi filosofici in una Facoltà non ecclesiastica di Filoso-

fia presso una Università cattolica o in un altro Istituto di Studi superiori, abbiano dimostrato, con un appropriato esame che la loro preparazione è conciliabile con quella proposta in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia e abbiano colmato eventuali lacune in rapporto agli anni e al piano di studi previsto per il primo ciclo;

- b) abbiano frequentato le discipline previste dall'Ordine degli Studi per il secondo ciclo e ne abbiano superato gli esami;
- c) abbiano elaborato sotto la direzione di un docente una dissertazione scritta o tesi di Licenza, usando il metodo della ricerca scientifica;
- d) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Licenza su un elenco di temi che, essendo stato approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà, rappresenti una sintesi della propria Specializzazione.

Articolo 100

Per ottenere il grado di Dottorato in Filosofia è necessario che:

- a) il candidato abbia il titolo di Licenza in Filosofia;
- b) nel caso sia così stabilito (cfr. Ordine degli Studi della Facoltà di Filosofia, n. 14), abbia frequentato i corsi o seminari previsti, e ne abbia superato gli eventuali esami;
- c) abbia elaborato una tesi di Dottorato, che costituisca un effettivo contributo scientifico, e l'abbia discussa in sessione pubblica davanti ad una commissione di docenti;
- d) abbia sostenuto con profitto altre prove di esame, eventualmente prescritte dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della Facoltà sentita la Giunta di Facoltà;
- e) la tesi sia stata pubblicata, almeno nella sua parte principale, secondo le indicazioni della commissione di docenti davanti alla quale è stata discussa.

Articolo 101

Nel caso di studenti che siano in possesso di un grado accademico civile in Filosofia (Baccellierato, Licenza, Dottorato; o equipollenti) o che

abbiano seguito corsi filosofici superiori in centri docenti universitari non approvati dall'autorità ecclesiastica, si dovrà procedere caso per caso a un accurato esame del curriculum degli studi, programmi, testi adoperati, ecc. in modo da poter stabilire uno specifico piano personale di studio alle precise condizioni determinate dal Comitato Direttivo della Facoltà con l'approvazione del Rettore Magnifico.

Titolo IV: Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale

Articolo 102

Il grado di Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale è conferito agli studenti che:

- a) abbiano completato gli studi del primo ciclo di Comunicazione Sociale Istituzionale. Qualora abbiano svolto alcune materie già comprese nel primo ciclo, il Comitato Direttivo della Facoltà valuterà caso per caso, previo studio dei programmi, l'eventuale convalida delle suddette materie;
- b) abbiano frequentato le discipline previste dall'Ordine degli Studi per il secondo ciclo e ne abbiano superato gli esami;
- c) abbiano realizzato un progetto pratico o una tesi nel campo della Comunicazione, sotto la guida di un docente della Facoltà;
- d) abbiano sostenuto con profitto l'esame di Licenza su un elenco di temi approvato dal Comitato Direttivo della Facoltà e che rappresenti una sintesi dell'intero programma di laurea.

Articolo 103

Per ottenere il grado di Dottorato in Comunicazione Sociale Istituzionale è necessario che:

- a) il candidato possieda il titolo di Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale;

- b) abbia elaborato una tesi di Dottorato, che costituisca un effettivo contributo scientifico, e l'abbia discussa in sessione pubblica davanti ad una commissione di docenti;
- c) abbia sostenuto con profitto altre prove di esame, eventualmente prescritte dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo della Facoltà, sentita la Giunta di Facoltà;
- d) la tesi sia pubblicata, almeno nella sua parte principale, secondo le indicazioni della commissione dei docenti davanti alla quale è stata discussa.

PARTE IX

I SUSSIDI DIDATTICI

Articolo 104

1. La Biblioteca dell'Università è l'ambiente principale di lavoro dove sia i docenti sia gli studenti trovano le risorse bibliotecarie per la ricerca, la didattica e lo studio. I docenti vi trovano, inoltre, l'ausilio del Personale tecnico-amministrativo necessario al loro lavoro.

2. I mezzi finanziari necessari per la cura e l'incremento della Biblioteca, al fine di favorire una feconda attività scientifica e didattica, sono determinati nel preventivo annuale dell'Università.

3. La Biblioteca è retta dal Direttore, con l'eventuale aiuto di altre persone che assieme a lui costituiscono la Direzione della Biblioteca, secondo il regolamento approvato dalle autorità competenti.

4. La Direzione della Biblioteca coordina con l'Amministratore dell'Università la gestione delle strutture in cui ha sede.

Articolo 105

1. Le aule, per numero, dimensioni e arredamento, devono corrispondere alle esigenze dell'attività didattica e tener conto delle specifiche necessità dei seminari.

2. Nell'Università sono previsti opportuni locali ove i docenti possano dedicarsi alla ricerca, con ogni attrezzatura necessaria al lavoro individuale e alla reciproca collaborazione nell'ambito dei Dipartimenti.

3. L'Aula Magna è degna sede per gli atti accademici solenni, le conferenze, i congressi e altre riunioni analoghe.

DISPOSIZIONI FINALI

Prima

Il Gran Cancelliere, su proposta del Senato Accademico, chiede alla Santa Sede l'approvazione di ogni riforma di questi Statuti.

Seconda

L'Università è retta da questi Statuti, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dalle altre norme generali date dalla Santa Sede e dalle norme particolari emanate dal Gran Cancelliere. Per tutte le altre questioni non regolate si applicano le relative norme della legislazione canonica.

Terza

Nel caso di cessazione dell'Università, per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto alla persona giuridica ecclesiastica designata dal Consiglio del Rettore con il consenso del Gran Cancelliere o, qualora il Consiglio del Rettore non vi provveda, dal Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

ALLEGATO I

ORDINE DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Ciclo primo: Istituzionale

1. Il corso degli studi del primo ciclo ha come scopo quello di presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

2. Nelle lezioni sono anzitutto impartiti gli insegnamenti che riguardano il patrimonio acquisito della Chiesa. Gli studenti ricevono una solida conoscenza della dottrina della fede, che li rende in grado di compiere efficacemente la propria missione nella Chiesa e di formarsi un retto giudizio, alla luce della fede, delle istanze culturali contemporanee e dei contributi delle diverse scienze umane.

3. Nel primo ciclo si concede la dovuta importanza all'apprendimento della lingua latina, greca ed ebraica, nella misura in cui è necessario agli studi teologici, anche in vista del proseguimento degli studi nel secondo e nel terzo ciclo.

4. Con l'approvazione del Gran Cancelliere, la Facoltà potrà istituire l'*Anno pastorale* necessario all'ordinazione presbiterale. Il Comitato Direttivo della Facoltà, sentita la Giunta di Facoltà, stabilirà le discipline, esercitazioni e seminari di questo corso annuale, tenendo conto della prassi delle altre facoltà teologiche romane e delle necessità pastorali della comunità cristiana. Alla fine dell'*Anno pastorale* la Facoltà conferirà uno speciale diploma.

5. Il corso di studi del primo ciclo ha durata di tre anni, divisi in semestri, per un totale di almeno 180 ECTS nell'intero ciclo.

6. Le discipline del primo ciclo sono principalmente le seguenti:

- Introduzione alla Sacra Scrittura
- Egesi dell' Antico Testamento (Pentateuco e i restanti libri storici; libri profetici; libri sapienziali)
- Egesi del Nuovo Testamento (Vangeli sinottici; Atti degli Apostoli; *Corpus Paulinum*; *Corpus Ioanneum*; Lettere cattoliche)
- Introduzione alla Teologia
- Teologia fondamentale
- Teologia dogmatica (Dio Uno e Trino; Creazione; Cristologia e Soteriologia; Ecclesiologia ed Ecumenismo; Mariologia; Antropologia teologica; Escatologia)
- Teologia morale fondamentale
- Teologia morale speciale (virtù teologici e cardinali; dottrina sociale della Chiesa)
- Teologia sacramentaria (studio dogmatico e morale dei sacramenti in genere e di ognuno dei sette sacramenti)
- Teologia spirituale
- Teologia pastorale
- Liturgia
- Storia della Chiesa
- Patrologia
- Storia della Teologia
- Archeologia cristiana
- Diritto canonico
- Lingua latina
- Lingua greca
- Lingua ebraica
- Seminari

Ciclo secondo: Licenza Specializzata

7. Il corso degli studi del secondo ciclo, della durata di due anni, comprende attualmente sei specializzazioni: Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia biblica, Storia della Chiesa, Teologia Liturgica.

8. Nel secondo ciclo lo studente intraprende lo studio approfondito della Specializzazione teologica, e nel contempo si esercita più compiutamente nella metodologia della ricerca scientifica.

9. Lo studente deve seguire i corsi, e superare i relativi esami, per un numero determinato di crediti delle discipline della Specializzazione scelta, e/o delle discipline delle altre Specializzazioni, come viene indicato più avanti nel piano degli studi.

10. Nei seminari si promuove la partecipazione attiva e il lavoro personale degli studenti, in modo che si familiarizzino con la metodologia della ricerca scientifica.

11. Sotto la guida di un docente, ogni studente scrive una tesi di Licenza, mediante la quale dimostri le sue capacità nel lavoro di ricerca, e la discute davanti a una commissione di docenti.

12. Il Comitato Direttivo della Facoltà, sentita la Giunta di Facoltà, determina i corsi delle singole Specializzazioni, indicando, ove occorra, quali sono obbligatori e quali opzionali.

13. Gli studenti, una volta compiuti i quattro semestri del corso degli studi del secondo ciclo e dopo aver superato le prove prescritte negli Statuti (art. 94), ottengono il grado di Licenza specializzata.

Piano degli studi

14. Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di almeno 90 ECTS, ai quali sommare i crediti corrispondenti all'esame di grado e tesi di Licenza, fino a un totale di 120 ECTS.

15. I corsi di approfondimento e di sintesi, a carattere prevalentemente monografico, tratteranno temi scelti principalmente tra le diverse aree di seguito indicate per ogni Specializzazione.

Specializzazione in Teologia Dogmatica

- Teologia Fondamentale
- Il mistero di Dio Uno e Trino
- Cristologia e Soteriologia
- Mariologia
- Teologia della creazione
- Antropologia teologica
- Ecclesiologia
- Teologia ecumenica
- Teologia sacramentaria
- Storia dei dogmi

Specializzazione in Teologia Morale

- Fondamenti dogmatici della vita morale
- Teologia morale fondamentale
- Morale delle virtù
- Morale della vita e della sessualità
- Morale degli affari e della vita economica
- Dottrina sociale della Chiesa
- Storia della teologia morale
- Documenti del Magistero riguardanti questioni morali

Specializzazione in Teologia Spirituale

- Natura e metodo della teologia spirituale
- Storia della spiritualità
- Teologia spirituale sistematica
- Fattori comuni ed elementi specifici nelle diverse tradizioni di vita spirituale cristiana
- Psicologia e vita spirituale
- Spiritualità biblica
- Pedagogia e pastorale nella vita spirituale: la direzione spirituale
- Spiritualità non cattoliche e non cristiane

Specializzazione in Teologia Biblica

- Storia dell'esegesi biblica
- Storia di Israele

- La Sapienza nella Bibbia
- Teologia dell'Antico Testamento
- Teologia del Nuovo Testamento
- Linee maestre del pensiero paolino
- Lingua ebraica biblica
- Lingua greca neotestamentaria

Specializzazione in Storia della Chiesa

- Natura e metodo della storia della Chiesa
- Paleografia e Diplomatica
- Storia della Chiesa nell'epoca antica
- Storia della Chiesa nell'epoca medievale
- Storia della Chiesa nell'epoca moderna
- Storia della Chiesa nell'epoca contemporanea
- Teologia della storia
- Archeologia e Storia dell'arte cristiana
- Storia dei dogmi
- Storia della teologia
- Teologia patristica
- Storia della spiritualità cristiana
- Documenti del Magistero contemporaneo

Specializzazione in Teologia Liturgica

- Teologia del Mistero Pasquale
- Teologia liturgica fondamentale
- Bibbia e celebrazione liturgica
- Liturgia e antropologia
- Storia della liturgia
- Fonti liturgiche
- Introduzione alle liturgie orientali
- Teologia liturgica eucaristica
- Teologia liturgica dei singoli sacramenti
- Tempo e liturgia
- Liturgia e vita spirituale
- Pastorale liturgica

Ciclo terzo: Dottorato

16. Il corso degli studi del terzo ciclo tende a perfezionare la Specializzazione del secondo ciclo ed ha la durata necessaria all'elaborazione della tesi dottorale sotto la direzione di un docente.

17. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, può stabilire che gli studenti debbano frequentare alcuni corsi o seminari, sia fra quelli appositamente attivati per il terzo ciclo, sia fra quelli del secondo ciclo. Gli studenti che abbiano compiuto gli studi del secondo ciclo presso un'altra Facoltà, dovranno frequentare un numero di corsi scelti tra quelli del secondo e del terzo ciclo, secondo uno specifico piano personale stabilito dal Comitato Direttivo della Facoltà tenuto conto dell'argomento di tesi scelto e degli studi compiuti in precedenza.

18. Il titolo di Dottore in Teologia, in una delle Specializzazioni (coincidenti con quelle del secondo ciclo), è conferito allo studente che abbia superato gli esami prescritti dagli Statuti (art. 95), abbia pubblicato la tesi o un suo estratto e ne abbia consegnato in Segreteria il numero di copie stabilito dalla Facoltà.

ALLEGATO II

ORDINE DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Ciclo primo

1. Il corso degli studi del primo ciclo ha la durata di due anni, per un totale di almeno 81 ECTS.

2. Le discipline del primo ciclo sono principalmente le seguenti:

- Antropologia filosofica
- Metafisica
- Etica e Antropologia
- Introduzione alla Sacra Scrittura e alla storia della salvezza
- Teologia fondamentale: la Rivelazione divina
- Teologia trinitaria e cristologia
- Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed Ecumenismo
- Trattato sulla grazia
- Teologia morale fondamentale
- Morale della vita in società e Dottrina Sociale della Chiesa
- Teologia sacramentale generale e speciale
- Istituzioni di diritto canonico
- Lingua latina

Ciclo secondo: Licenza

3. Il corso degli studi del secondo ciclo ha la durata di tre anni per un totale di almeno 180 ECTS nell'intero ciclo.

4. Le discipline del secondo ciclo sono principalmente le seguenti:

- Filosofia del diritto
- Teoria fondamentale del diritto canonico
- Istituzioni di diritto romano
- Storia del diritto canonico
- Diritto costituzionale canonico

- Parte generale
- Diritto della persona
- Diritto dell'organizzazione ecclesiastica
- Diritto amministrativo canonico
- Diritto degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica
- Diritto del *munus docendi*
- Diritto del *munus sanctificandi*
- Diritto matrimoniale canonico
- Diritto patrimoniale canonico
- Diritto penale canonico
- Diritto processuale canonico
- Diritto canonico orientale
- Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile
- Diritto ecclesiastico dello Stato
- Lingua latina
- Seminario di ricerca

5. Oltre ai corsi sopraelencati – e ad altri che potranno essere attivati su tematiche riguardanti aspetti particolari del Diritto Canonico –, gli studenti dovranno completare il loro curriculum seguendo alcuni corsi opzionali che verranno determinati ogni anno e che rappresenteranno approfondimenti teorici e pratici dei contenuti dei corsi obbligatori.

Ciclo terzo: Dottorato

6. Il corso degli studi del terzo ciclo comprende almeno due semestri o un anno, durante il quale il dottorando perfeziona la formazione canonistica necessaria per la ricerca scientifica volta all'elaborazione della dissertazione dottorale.

7. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, stabilisce quali corsi o seminari dovranno essere frequentati dagli studenti, sia fra quelli appositamente attivati per il terzo ciclo, sia fra quelli del secondo ciclo. Gli studenti dovranno seguire un corso di *Latinitas canonica* o dimostrarne un'adeguata conoscenza. Gli studenti che abbiano compiuto gli studi del secondo ciclo presso un'altra Facoltà, dovranno frequentare un numero di

corsi scelti tra quelli del secondo e del terzo ciclo, secondo uno specifico piano personale stabilito dal Comitato Direttivo della Facoltà, tenuto conto dell'argomento di tesi scelto e degli studi compiuti in precedenza.

8. Il titolo di Dottore in Diritto Canonico viene conferito allo studente che abbia superato gli esami prescritti dagli Statuti (art. 97), abbia pubblicato la tesi o un suo estratto, il cui testo deve essere stato precedentemente approvato dalla Facoltà, e ne abbia consegnato in Segreteria il numero di copie stabilito dalla Facoltà.

ALLEGATO III

ORDINE DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Ciclo primo

1. Il primo ciclo ha come scopo principale offrire agli studenti una solida e completa formazione filosofica di base. Attraverso le letture filosofiche, la ricerca personale e il corso di metodologia, gli studenti assimilano il metodo proprio della ricerca filosofica.

2. Si concede particolare importanza allo studio della lingua latina e greca, necessarie per accedere direttamente alle fonti della tradizione filosofica classica, e per gli studi di specializzazione del secondo e terzo ciclo.

3. Il corso degli studi del primo ciclo ha la durata di tre anni, divisi in semestri, per un totale di 180 ECTS nell'intero ciclo.

4. Le discipline del primo ciclo sono principalmente le seguenti:

a) Materie obbligatorie fondamentali:

- Introduzione alla Filosofia
- Metafisica
- Teologia naturale
- Filosofia della natura
- Filosofia dell'uomo
- Etica (generale e speciale)
- Logica
- Filosofia della conoscenza
- Storia della filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea)

b) Materie obbligatorie complementari:

- Relazioni tra ragione e fede (Introduzione al mistero cristiano)
- Lingua latina
- Lingua greca
- Lingua moderna
- Introduzione alla metodologia della ricerca

c) Materie complementari opzionali:

- Introduzione alla Psicologia
- Filosofia della mente
- Filosofia delle scienze
- Filosofia della religione

Ciclo secondo: Licenza Specializzata

5. Lo scopo del secondo ciclo è che gli studenti, attraverso lo studio monografico di alcune aree della Filosofia, maturino la loro capacità di sintesi e siano in grado di utilizzare correttamente i metodi della ricerca filosofica.

6. Attualmente la Facoltà offre due Specializzazioni: a) Etica e Antropologia; b) Metafisica e Scienze. All'interno di queste Specializzazioni possono essere stabiliti indirizzi più specifici.

7. Il biennio di Licenza comprende un programma di corsi, per un totale di 120 ECTS, composto da: a) corsi di specializzazione, che comprendono le aree tematiche fondamentali di ogni specializzazione; b) corsi opzionali, che completano la propria formazione con lo studio approfondito di alcuni temi centrali non appartenenti alla propria area specialistica; e altri corsi complementari; c) un programma speciale dedicato alla conoscenza diretta delle opere filosofiche e scientifiche più importanti; d) corsi di lingue, classiche e moderne. Comprende inoltre: e) l'elaborazione e la discussione della tesi di Licenza; f) l'esame comprensivo per il grado accademico di Licenza.

8. I corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente monografico, svilupperanno argomenti riguardanti le aree tematiche fondamentali di ogni Specializzazione, secondo un'impostazione teoretica o storica:

a) Etica e Antropologia:

La natura della persona umana
Ragione, volontà e affettività
L'azione umana
Cultura e relazionalità
La vita riuscita
Virtù, abiti ed educazione
La legge naturale
Società e comunità

b) Metafisica e Scienze:

- La metafisica dell'essere
- Metafisica e pensiero contemporaneo
- Filosofia di Dio
- Religione, secolarizzazione e ateismo
- Conoscenza e pensiero
- Le forme della razionalità
- La conoscenza scientifica
- Il mondo fisico e la vita

9. I corsi complementari offriranno degli approfondimenti su questioni particolari delle due aree specialistiche, ad esempio:

- Etica e filosofia politica
- Etica e antropologia del lavoro
- Coscienza, libertà e neuroscienze
- Etica e neuroscienze
- Ragione, umanesimo e rapporto tra i saperi

10. Il programma per lo studio delle opere filosofiche e scientifiche più importanti intende offrire agli studenti, sotto la guida di un docente, una conoscenza profonda e critica del modo in cui i principali problemi filosofici e scientifici sono stati impostati e risolti lungo la storia dai prin-

cipali filosofi. A questo scopo, saranno istituiti corsi di lettura e commento di testi oppure verrà prescritta agli studenti la lettura diretta di un'opera classica per ogni semestre, della quale renderanno conto al docente designato dal Coordinatore degli Studi.

11. Spetta al Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, preparare il programma dei corsi da tenere ogni singolo anno accademico, in modo da poterlo adeguare alle necessità degli studenti e della Facoltà, tenendo anche conto dei nuovi problemi posti dai più recenti sviluppi delle scienze.

Ciclo terzo: Dottorato

12. Il terzo ciclo, per sua stessa natura, tende a portare a compimento la specializzazione filosofica, ed è dedicato principalmente all'elaborazione della tesi di Dottorato.

13. Il Comitato Direttivo, sentita la Giunta di Facoltà, può stabilire che gli studenti debbano frequentare alcuni corsi o seminari, sia fra quelli appositamente attivati per il terzo ciclo, sia fra quelli del secondo ciclo. Gli studenti che abbiano compiuto gli studi del secondo ciclo presso un'altra Facoltà, dovranno frequentare un numero di corsi scelti tra quelli del secondo e del terzo ciclo, secondo uno specifico piano personale stabilito dal Comitato Direttivo della Facoltà, tenuto conto dell'argomento di tesi scelto e degli studi compiuti in precedenza.

14. Il titolo di Dottore in Filosofia è conferito allo studente che abbia superato gli esami prescritti dagli Statuti (art. 100), abbia pubblicato la tesi, totalmente o parzialmente, e ne abbia consegnato in Segreteria il numero di copie stabilito dalla Facoltà.

ALLEGATO IV

ORDINE DEGLI STUDI DELLA FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE SOCIALE ISTITUZIONALE

Il curriculum degli studi della Facoltà è diviso in tre cicli:

Ciclo primo: Propedeutico Istituzionale

1. I corsi del primo ciclo hanno la durata di tre anni per un totale di circa 180 ECTS. Essi offrono le basi per comprendere la comunicazione istituzionale della Chiesa e il suo rapporto con i mezzi di comunicazione sociale. Oltre alle nozioni fondamentali di comunicazione sociale, in questo ciclo si studiano i fondamenti teologici, canonici e filosofici dell'identità della Chiesa.

2. Le discipline del Primo Ciclo sono principalmente le seguenti:

Area di Comunicazione Sociale

- Analisi e pratica dell'informazione I
- Comunicazione digitale I
- Comunicazione radiofonica
- Comunicazione televisiva
- Industrie e mercati dell'informazione
- Introduzione alla comunicazione audiovisiva
- Opinione pubblica
- Sociologia generale e della comunicazione
- Tecnologia informatica
- Teoria e storia del cinema
- Teoria generale della comunicazione

Area di Comunicazione Istituzionale

- Economia della comunicazione istituzionale
- Fondamenti della comunicazione istituzionale I

Area ecclesiologicalica e teologica

- Teologia dogmatica: Introduzione al mistero cristiano
- Diritto canonico per comunicatori
- Storia della Chiesa: antica e medievale
- Storia della Chiesa: Età moderna e contemporanea
- Ecclesiologia ed Ecumenismo
- Teologia fondamentale
- Teologia morale fondamentale
- Teologia morale sociale e dottrina sociale della Chiesa
- Teologia morale speciale

Area umanistica

- Arte cristiana e comunicazione della fede
- Filosofia dell'uomo
- Filosofia della religione
- Filosofia sociale e politica
- Fondamenti della psicologia
- Fondamenti della retorica
- Great Books I
- Introduzione alle scienze sociali
- La comunicazione della fede attraverso l'immagine sacra
- La comunicazione della fede attraverso la musica
- Letteratura universale e comunicazione della fede
- Storia delle idee contemporanee

È richiesta la conoscenza della lingua inglese e il completamento di uno stage (o tirocinio) nell'ambito della comunicazione.

Ciclo secondo: Licenza

3. Il secondo ciclo, della durata di due anni per un totale di circa 120 ECTS, fornisce un approfondimento dei concetti della comunicazione sociale, oltre ad una formazione specifica in comunicazione istituzionale. Vengono acquisite le tecniche adeguate per presentare il messaggio cristiano al mondo contemporaneo, nel linguaggio caratteristico dei mass media.

4. Le discipline del secondo ciclo sono principalmente le seguenti:

Area di Comunicazione Sociale

- Analisi e pratica dell'informazione II e III
- Comunicazione digitale II
- Desktop publishing
- Documentario e video istituzionale
- Etica informativa e legislazione di stampa
- Public Speaking
- Sceneggiatura audiovisiva

Area di Comunicazione Istituzionale

- Comunicazione istituzionale e management
- Comunicazione preventiva e gestione di crisi
- Fondamenti della comunicazione istituzionale II
- Marketing dei servizi
- Media relations
- Media Training

Area ecclesiologica e teologica

- Apologeti del ventesimo secolo
- Bioetica e questioni di fine vita
- Bioetica e questioni di inizio vita
- Dottrina della Chiesa sulla comunicazione
- Teologia e comunicazione

Area umanistica

- Gestione e promozione del patrimonio culturale-religioso
- Great Books II e III
- Linguistica applicata e comunicazione istituzionale
- Metodologia della ricerca
- Uomo e donna: antropologia della relazione

Ciclo terzo: Dottorato

5. Il terzo ciclo offre un percorso di ricerca specializzata in Comunicazione Sociale Istituzionale, indirizzato soprattutto all'insegnamento e alla ricerca universitaria. Ogni studente deve frequentare i corsi monografici stabiliti nella Guida Accademica. Sotto la guida di un docente della Facoltà, lo studente prepara la tesi dottorale che deve apportare un effettivo contributo alla ricerca in questo ambito scientifico.

6. Il titolo di Dottore in Comunicazione Sociale Istituzionale è conferito allo studente che abbia superato gli esami prescritti dagli Statuti (art. 103), abbia pubblicato la tesi, totalmente o parzialmente, e ne abbia consegnato in Segreteria il numero di copie stabilito dalla Facoltà.

INDICE

Proemio		5
Parte I	Natura giuridica, finalità, struttura e amministrazione dell'Università.	7
Parte II	Finalità e struttura delle Facoltà.	21
Parte III	I docenti.	31
Parte IV	Gli studenti.	37
Parte V	Il personale tecnico-amministrativo.	42
Parte VI	Gli studi.	43
	<i>Titolo I: Facoltà di Teologia</i>	43
	<i>Titolo II: Facoltà di Diritto Canonico</i>	46
	<i>Titolo III: Facoltà di Filosofia</i>	49
	<i>Titolo IV: Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale</i> . .	52
Parte VII	Gli esami.	55
Parte VIII	I gradi accademici.	57
	<i>Titolo I: Facoltà di Teologia</i>	58
	<i>Titolo II: Facoltà di Diritto Canonico</i>	60
	<i>Titolo III: Facoltà di Filosofia</i>	61
	<i>Titolo IV: Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale</i> . .	63
Parte IX	I sussidi didattici.	65
Disposizioni finali		66
Allegato I	Ordine degli studi della Facoltà di Teologia.	67
	<i>Ciclo primo: Istituzionale</i>	67
	<i>Ciclo secondo: Licenza specializzata</i>	68
	<i>Ciclo terzo: Dottorato</i>	72
Allegato II	Ordine degli studi della Facoltà di Diritto Canonico. .	73
	<i>Ciclo primo</i>	73
	<i>Ciclo secondo: Licenza</i>	73
	<i>Ciclo terzo: Dottorato</i>	74

Allegato III	Ordine degli studi della Facoltà di Filosofia	76
	<i>Ciclo primo: Istituzionale</i>	76
	<i>Ciclo secondo: Licenza specializzata</i>	77
	<i>Ciclo terzo: Dottorato</i>	79
Allegato IV	Ordine degli studi della Facoltà di Comunicazione	
	Sociale Istituzionale	80
	<i>Ciclo primo: Propedeutico Istituzionale</i>	80
	<i>Ciclo secondo: Licenza</i>	81
	<i>Ciclo terzo: Dottorato</i>	83

